

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
49.
SITZUNG

22. 7. 1976

Presidente: VAJA

Vicepresidente: NICOLODI

Indice

Elezione di un segretario-questore appartenente al gruppo di lingua italiana

pag. 4

Elezione di un Vicepresidente della Giunta regionale appartenente al gruppo di lingua italiana

pag. 5

Elezione di un assessore regionale effettivo appartenente al gruppo di lingua italiana

pag. 6

Elezione di un membro della II Commissione legislativa per le finanze, patrimonio, credito, tributi, ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, previdenza ed assicurazioni sociali

pag. 8

Elezione di un membro della I Commissione legislativa per gli affari generali, ordinamento degli enti locali, servizio antincendi, libro fondiario, ordinamento del personale, camere di commercio, cooperazione

pag. 9

Inhaltsangabe

Wahl eines Sekretärs (Quästors), der der italienischen Sprachgruppe angehört

Seite 4

Wahl eines Vizepräsidenten des Regionalausschusses, der der italienischen Sprachgruppe angehört

Seite 5

Wahl eines wirklichen Regionalassessors, der der italienischen Sprachgruppe angehört

Seite 6

Wahl eines Mitgliedes der II. Gesetzgebungskommission für Finanzen, Vermögen, Kredit- und Steuerwesen, Ordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, Ordnung der Körperschaften des Gesundheits- und Krankenhauswesens, der Sozialhilfe und Sozialversicherung

Seite 8

Wahl eines Mitgliedes der I. Gesetzgebungskommission für allgemeine Angelegenheiten, Ordnung der Lokalkörperschaften, Feuerwehrdienst, Grundbuchämter, Personalordnung der Handelskammern und Genossenschaftswesen

Seite 9

Disegno di legge n. 49:

“Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali in materia di personale”

pag. 14

Gesetzentwurf Nr. 49:

“Änderungen und Ergänzungen der Regionalgesetze im Bereich des Personalwesens”

Seite 14

Disegno di legge n. 43:

“Disciplina dell’imposta di soggiorno” (rinvitato dal Governo in data 30 aprile 1976)

pag. 53

Gesetzentwurf Nr. 43:

“Regelung der Aufenthaltssteuer” (von der Regierung am 30. April 1976 rückverwiesen)

Seite 53

Ore 10.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet. Ich ersuche um Verlesung des Protokolls. Wir müssen die Verlesung des Protokolls wegen einer Verzögerung auf die nächste Sitzung verschieben.

Ich ersuche die Abgeordneten, sich zu erheben.

Am 17. Juli 1976 verstarb in Arco der ehemalige Regionalratsabgeordnete cav. Camillo Lutteri im Alter von 68 Jahren.

Er war gewählter Abgeordneter der D.C. in der IV. Gesetzgebungsperiode, und zwar von 1960 bis 1964.

Er hat das Amt des Vorsitzenden der Gesetzgebungskommission für Finanzen bekleidet und war Präsident des Landtages Trient.

Der Regionalrat nimmt aufrichtigen Anteil an der Trauer der Familienangehörigen.

Ich ersuche die Kollegen Abgeordneten, in Stille zu verweilen. Dank!

Ich möchte den Herren Abgeordneten mitteilen, daß wir uns genötigt sehen werden, die Landesregierung von Bozen zu ersuchen, daß sie anlässlich der Sitzungen des Regionalrates — das

gilt besonders für Herrn Assessor Pasqualin, wenn ich ihn ersuchen dürfte, einen Augenblick zuzuhören — unbedingt für Parkplätze vorsorgen muß. Es geht nicht an, daß die gewählten Vertreter mit dem Auto halb Bozen abfahren müssen, bis sie einen Parkplatz finden. Ich ersuche die Landesregierung, diesbezüglich Vorsorge zu treffen, damit bei den Sitzungen des Regionalrates genügend Parkplätze für die Herren Regionalräte zur Verfügung stehen.

Am 16. Juli 1976 wurde der Gesetzentwurf Nr. 56 eingebracht: "Erhöhung der mit Regionalgesetz Nr. 29 vom 14. August 1971 ermächtigten jährlichen Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen zugunsten Hinterbliebener von Bauern, Halb- und Teilpächtern".

Es wurden folgende Anfragen eingebracht:

Nr. 119 vom Regionalratsabgeordneten Domenico Fedel;

Nr. 120 vom Regionalratsabgeordneten Preve Ceccon;

Nr. 121 vom Regionalratsabgeordneten Karl Oberhauser ;

Nr. 122 von den Regionalratsabgeordneten Dr. Erich Achmüller und Rosa Franzelin-Werth;

Nr. 123 von den Regionalratsabgeordneten Dott. Bruno Zanghellini, Dott. Guido Sembenotti und Lehrer Domenico Fedel.

Entschuldigt abwesend ist der Abgeordnete Willi Erschbaumer.

Wir kommen zum ersten Punkt der heutigen Tagesordnung: Wahl eines Sekretärs (Quästors), der der italienischen Sprachgruppe angehört (bereits auf der Tagesordnung der letzten Regionalratssitzung).

(La seduta è aperta. Prego di voler dare lettura del verbale. Per un ritardo siamo costretti a rinviare la lettura del verbale alla prossima seduta.

Prego i Consiglieri di alzarsi.

Il 17 luglio 1976 è deceduto ad Arco l'ex Consigliere regionale cav. Camillo Lutteri all'età di 68 anni. Egli era stato eletto Consigliere regionale sulla lista D.C. nella IV legislatura e cioè dal 1960 al 1964.

Ha ricoperto le cariche di Presidente della Commissione legislativa alle finanze e di Presidente del Consiglio provinciale di Trento.

Il Consiglio regionale partecipa sinceramente al lutto dei familiari.

Prego i colleghi Consiglieri di trattenersi qualche attimo in silenzio. Grazie!

Vorrei comunicare ai signori Consiglieri, che saremo costretti ad invitare la Giunta provinciale di Bolzano a provvedere in occasione delle sedute del Consiglio regionale alla disponibilità di posti macchina; ciò vale soprattutto per il signor Assessore Pasqualin, che prego di concedermi un attimo di attenzione.

Non è ammissibile che rappresentanti eletti debbano percorrere le strade di mezza città per trovare un parcheggio. Prego pertanto la Giunta provinciale di provvedere in merito, affinché ai signori Consiglieri venga riservata la necessaria area di parcheggio in occasione delle sedute del Consiglio regionale.

Il 16 luglio 1976 è stato presentato il progetto di legge n. 56: "Aumento della spesa autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29,

concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni".

Sono state inoltrate le seguenti interrogazioni:

n. 119 del Consigliere regionale Domenico Fedel;

n. 120 del Consigliere regionale Preve Ceccon;

n. 121 del Consigliere regionale Karl Oberhauser;

n. 122 dei Consiglieri regionali Dr. Erich Achmüller e Rosa Franzelin-Werth;

n. 123 dei Consiglieri regionali dott. Bruno Zanghellini, dott. Guido Sembenotti e ins. Domenico Fedel.

Risulta assente giustificato il Consigliere Willi Erschbaumer.)

Punto 1 dell'ordine del giorno: Elezione di un Segretario-questore appartenente al gruppo di lingua italiana".

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): A nome del mio gruppo propongo la signora Claudia Piccoli in Rensi.

PRESIDENTE : Ha la parola il cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Noi abbiamo sollevato nella scorsa riunione un problema elementare di metodo, chiedendo che tutte le nomine, le proposte degli uffici di Presidenza venissero preventivamente discusse nella riunione dei capi-gruppo. Questo per seguire una prassi abbastanza consolidata, anche perchè sappiamo che il problema oggi dell'elezione di un segretario-questore è un fatto politico e non è un fatto puramente tecnico, e quindi noi chiediamo, anche seguendo una prassi che si è fatta proficuamente a livello di Parlamento, chiediamo che la cosa venga

preventivamente discussa in una riunione di capigruppo. Diciamo che ci stupisce veramente il fatto che ogni volta si arrivi così, secchi secchi a queste proposte, senza la preventiva consultazione. Noi continueremo a sollevare questa questione che è un'elementare questione di correttezza e di metodo che deve esistere tra i gruppi del Consiglio regionale. Quindi noi chiediamo formalmente l'interruzione della seduta e la riunione dei capigruppi per discutere sul problema.

PRESIDENTE: Ha fatto una richiesta formale il cons. Gouthier, e io dico subito che se un capogruppo chiede la riunione dei capigruppo, senz'altro la Presidenza accetta questa richiesta. Prassi parlamentare corretta. Se uno dei capigruppi chiede la consultazione fra i capigruppo, questa consultazione sarà sempre concessa.

Ha la parola il cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Prima di tutto per comunicare che noi proponiamo come gruppo del P.P.T.T. il cons. Fedel al posto di segretario-questore; secondariamente però, sentita la proposta avanzata dal cons. Gouthier, mi associo alla proposta e anch'io sarei disposto a discutere la cosa nella riunione dei capigruppo. Grazie.

PRESIDENTE: Die Sitzung wird für die Besprechung der Fraktionsvorsitzenden unterbrochen. Die Fraktionsvorsitzenden sind gebeten, sich in den großen Sitzungssaal der Kommissionen zu begeben.

(La seduta viene sospesa per l'incontro fra i capigruppo, che sono pregati di recarsi nella sala grande riservata alle commissioni.)

(Ore 10.30)

Ore 11.30

PRESIDENTE: Die Sitzung wird wieder aufgenommen. Ich teile dem Regionalrat mit, daß die Besprechung der Fraktionsvorsitzenden kein einmütiges Ergebnis gebracht hat, daß die Behandlung des Tagesordnungspunktes: "Wahl des Sekretärs" auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Die Fraktionsvorsitzenden werden sich noch zu Besprechungen zusammenfinden.

Wir kommen zum zweiten Punkt der Tagesordnung: "Wahl eines Vizepräsidenten des Regionalausschusses, der der italienischen Sprachgruppe angehört". Ich bitte um Vorschläge.

(La seduta riprende. Comunico al Consiglio regionale che l'incontro dei capigruppo non ha avuto un esito unanime, per cui la trattazione del punto dell'ordine del giorno: "Elezione di un segretario-questore" viene rinviata ad altra data. I capigruppo si riuniranno ancora per altri abboccamenti.)

Punto 2 all'ordine del giorno: "Elezione di un Vicepresidente della Giunta regionale appartenente al gruppo di lingua italiana".

Ha la parola il cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): A nome del mio partito propongo l'avv. Armando Bertorelle.

PRESIDENTE: Es wird Abgeordneter Bertorelle vorgeschlagen. Gibt es noch andere Vorschläge? Meldet sich jemand zu Wort? Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

(Viene proposto il Consigliere Bertorelle. Ci sono altre proposte? Nessuno chiede la parola? Prego distribuire le schede.)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 49, Bertorelle 32, Molignoni 1, Dubis 1, Piccoli 1, weiße Stimmzettel 14.

Zum Vizepräsidenten wurde der Abgeordnete Bertorelle gewählt.

Esito della votazione:

Votanti 49

Bertorelle 32 voti

Molignoni 1 voto

Dubis 1 voto

Piccoli-Rensi 1 voto

Schede bianche 14.

Il cons. Bertorelle è stato eletto Vice Presidente.

Punto 3) all'ordine del giorno: "Elezione di un assessore regionale effettivo appartenente al gruppo di lingua italiana".

Ha la parola il cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): A nome del mio gruppo propongo il cons. dott. Renato Vinante.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola su questa proposta? La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Per dire che il gruppo socialdemocratico è d'accordo sulla proposta fatta dal cons. Vinante.

PRESIDENTE: Es wurde der Abgeordnete Vinante vorgeschlagen. Meldet sich noch jemand zu Wort?

(E' stato proposto il Consigliere Vinante. Qualcuno chiede ancora la parola?)

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione;

Votanti 52 - maggioranza richiesta 36

Vinante 30 voti

Piccoli-Rensi 1 voto

Carli 1 voto

Bolognani 1 voto

Schede bianche 19.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt : abgegebene Stimmen 52, Vinante 30, Piccoli 1, Carli 1, Bolognani 1, weiße Stimmzettel 19. Der Abgeordnete Vinante wurde beim ersten Wahlgang nicht gewählt, weil die absolute Mehrheit von 36 Stimmen nicht erreicht wurde. Ich möchte bei dieser Gelegenheit sagen, daß auch vorher irrtümlich falsch angekündigt wurde, daß der Vizepräsident des Regionalausschusses gewählt sei. Der Wahlgang muß jedoch wiederholt werden, weil 36 Stimmen erforderlich sind und der Abgeordnete Bertorelle nur 32 Stimmen erhalten hat.

Wir wiederholen jetzt den Wahlgang für den Regionalausschuß.

Ripetiamo la votazione per l'assessore della Giunta regionale. Ho già detto in tedesco che era necessario un numero di 36 voti, che non abbiamo raggiunto. Viene ripetuta la votazione.

Nachdem ich feststelle, daß Mißverständnisse herrschen: Wir wiederholen den letzten Wahlgang für den Regionalausschuß, also den Wahlgang des effektiven Assessors, für dessen Amt der Abgeordnete Vinante vorgeschlagen wurde. Dieser Wahlgang wird wiederholt.

Prego distribuire le schede per la votazione dove è stato proposto il cons. Vinante.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 51 - maggioranza richiesta 36

Vinante 32 voti

Crespi 1 voto

Oberhauser 1 voto

Schede bianche 17.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen insgesamt 51, Vinante 32, Crespi 1, Oberhauser 1, weiße Stimmzettel 17. Der Abgeordnete Vinante hat die notwendige Mehrheit wiederum nicht erhalten. Laut Gesetz ist ein dritter Wahlgang erforderlich, und zwar wird jetzt zwischen den beiden gewählt, die am meisten Stimmen erhalten haben: Vinante 32, Crespi 1 Stimme, Oberhauser 1 Stimme. Nachdem laut Interpretation des Präsidiums der ältere Abgeordnete in diesem Falle als Kandidat gilt, kann man nur mehr zwischen Vinante und Crespi wählen. Also es dürfen nur mehr für die beiden Abgeordneten Stimmen abgegeben werden. Bitte Verteilung der Stimmzettel.

Il consigliere Vinante non ha ottenuto la maggioranza richiesta. Secondo la legge si deve procedere alla terza votazione con un ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti: Vinante 32, Crespi 1, Oberhauser 1. Siccome, secondo l'interpretazione della Presidenza, in questo caso vale quale candidato il più anziano di età, la votazione va ripetuta fra Vinante e Crespi. Si può quindi votare soltanto l'uno o l'altro Consigliere.

Prego distribuire le schede per la votazione di ballottaggio.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 51

Vinante 32 voti

Crespi 3 voti

schede bianche 16.

Il cons. Vinante è proclamato assessore regionale effettivo. Io prego di non dare dimostrazione di manifestazioni nè di consenso, nè di dissenso.

Ich ersuche um etwas Ruhe. Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen 51, Vinante 32, Crespi 3, weiße Stimmzettel 16. Der Abgeordnete Vinante wurde zum effektiven Regionalassessor gewählt.

Wir kommen zur Wiederholung des Wahlganges zum Vizepräsidenten des Regionalausschusses, wofür der Abgeordnete Bertorelle vorgeschlagen wurde. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Ripetiamo la votazione per il VicePresidente della Giunta regionale, alla cui carica è stato proposto il Consigliere Bertorelle. Prego distribuire le schede.

Esito della votazione:

Votanti 48 - maggioranza richiesta 36

Bertorelle 32 voti

Dubis 1 voto

schede bianche 15.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen 48, Bertorelle 32, Dubis 1, weiße Stimmzettel 15. Der Wahlgang blieb erfolglos. Wir müssen einen neuen Wahlgang vornehmen, wobei nur zwischen den zwei Kandidaten abgestimmt werden kann.

Dobbiamo ripetere la votazione perchè il candidato non ha ricevuto la maggioranza assoluta.

Prego distribuire le schede per la votazione di ballottaggio.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 51

Bertorelle 34 voti

Dubis 2 voti

schede bianche 15.

L'assessore Bertorelle è proclamato eletto Vicepresidente della Giunta regionale per il gruppo di lingua italiana.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen 51, Bertorelle 34. Dubis 2, weiße Stimmzettel 15. Der Abgeordnete Bertorelle wurde zum Vizepräsidenten des Regionalausschusses gewählt.

Nachdem die Zeit relativ fortgeschritten ist, schlage ich dem Regionalrat vor, — wenn keine Einwände erhoben werden — Punkt 9 der Tagesordnung zu behandeln: "Wahl eines Mitgliedes der II. Gesetzgebungskommission für Vermögen, Finanzen, Kredit- und Steuerwesen, Ordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, Ordnung der Körperschaften des Gesundheitswesens und Krankenhauswesens, der Sozialhilfe und Sozialversicherung".

Ich bitte um Vorschläge.

Es wurde der Abgeordnete Sfondrini anstelle des Abgeordneten Manica als Mitglied der II. Gesetzgebungskommission vorgeschlagen.

Trattiamo ora il punto 9 all'ordine del giorno:

"Elezione di un membro della II Commissione legislativa per le finanze, patrimonio, credito, tributi, ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, previdenza ed assicurazioni sociali".

In sostituzione del dimissionario cons. Nereo Manica si propone la nomina del cons. Giuseppe Sfondrini.

Metto ai voti tale proposta: è approvata a maggioranza con 1 astensione.

Wer dafür ist, möge die Hand erheben; dagegen? Abgeordneter Sfondrini wurde in die II. Gesetzgebungskommission gewählt.

Ich verlese das Schreiben des neugewählten Regionalassessors Vinante. Es lautet:

Leggo la lettera del neo-eletto assessore regionale Vinante: "A seguito della avvenuta elezione ad assessore regionale mi dimetto da presidente e membro della I commissione legislativa".

Ich schlage dem Regionalrat vor, daß wir auch die Ersetzung des zurückgetretenen Abgeordneten Vinante in die Tagesordnung einfügen. Dafür wäre allerdings erforderlich, daß wir in Geheimabstimmung die Einfügung dieses Tagesordnungspunktes beschließen, eine Geheimabstimmung, die drei Viertel der anwesenden Stimmen positiv ergeben muß. Wenn keine Einwände erhoben werden, würde ich die Einfügung dieses Tagesordnungspunktes beantragen: Wahl eines Mitgliedes der I. Gesetzgebungskommission anstelle des Abgeordneten Vinante. Wir müssen über die Einfügung dieses Tagesordnungspunktes abstimmen. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel, um Abstimmung

zur Einfügung dieses Tagesordnungspunktes.

Hier wird selbstverständlich nur mit ja oder nein gestimmt, ob man für die Einfügung ist oder nicht.

Propongo al Consiglio regionale di inserire all'ordine del giorno pure la sostituzione del dimissionario Consigliere Vinante. E' tuttavia necessario che tale decisione avvenga a scrutinio segreto, per la qual cosa è necessario che tre quarti dei presenti si esprimano favorevolmente.

Se non vi sono obiezioni, propongo l'inserimento nell'ordine del giorno del punto: **Elezione di un membro della I Commissione legislativa, in sostituzione del Consigliere Vinante**". Dobbiamo votare per l'inserimento di questo punto dell'ordine del giorno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

Sono necessari tre quarti di voti positivi dei presenti, per mettere questo punto all'ordine del giorno.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 48 - maggioranza richiesta 36

45 sì

1 no

2 schede bianche.

L'argomento è inserito all'ordine del giorno.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen 48, erforderliche Mehrheit 36, ja 45, nein 1, weiße Stimmzettel 2. Der Regionalrat beschließt die Einfügung des Tagesordnungspunktes: Wahl eines Mitgliedes der I. Gesetzgebungskommission für allgemeine Angelegenheiten. Ich ersuche um Vorschläge.

Ci sono proposte? Penso che l'assessore Pasquali... Ha la parola.

PASQUALI (D.C.): Proponerei l'inserimento anche all'ordine del giorno del punto che prevede la sostituzione del collega Vinante con altro consigliere.

PRESIDENTE: Chiedo proposta.

PASQUALI (D.C.): Allora la proposta è l'avv. Armando Paris.

PRESIDENTE: Es wurde der Abgeordnete Armando Paris als Kandidat für die Mitgliedschaft der I. Gesetzgebungskommission vorgeschlagen. Meldet sich noch jemand zu Wort?

E' stato proposto il Consigliere Armando Paris quale candidato per la I Commissione legislativa. Qualcuno chiede ancora la parola?

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen? Mit 2 Stimmenthaltungen ist somit der Abgeordnete Armando Paris zum Mitglied der I. Gesetzgebungskommission gewählt.

A maggioranza con due astensioni è stato eletto membro della prima Commissione legislativa il cons. Armando Paris.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt wieder am Nachmittag um 15 Uhr zusammen. Ich mache die Herren Regionalratsabgeordneten aufmerksam, daß auch für morgen vormittag eine Regionalratssitzung vorgesehen ist.

La seduta è sospesa e riprende alle ore 15.

Domani mattina la seduta del Consiglio regionale è per le ore 10.

(Ore 12.25).

Ore 15.10

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Nicolodi):

PRESIDENTE: La seduta riprende.

La parola al presidente della Giunta provinciale.

GRIGOLLI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Sull'ordine dei lavori, signor Presidente. Questa mattina, in conclusione della seduta, il signor Presidente Vaja ha annunciato che si sarebbe lavorato in Consiglio regionale anche domani mattina. Io devo fare presente, a nome della Giunta provinciale di Trento, serie difficoltà che noi abbiamo per parte nostra ad acquisire questa proposta. Questo per il fatto che domani è previsto un tipo di lavoro molto intenso, e a livello di Giunta provinciale, che è convocata del resto abitualmente il venerdì, e a livello di commissioni consiliari, che sono convocato nel caso della I e della III commissione, o della II commissione per il mattino e il pomeriggio, con programmi di lavoro già stabiliti e credo già comunicati alla Presidenza del Consiglio regionale a suo tempo. Mi rendo conto, effettivamente, perchè nessuno vuole preoccuparsi dei problemi degli altri, che ci possono essere motivi di ritardo e quindi di urgenza nell'affrontare i lavori nostri del Consiglio regionale, però io prego di tener presente che noi dobbiamo predisporre programmi legislativi per la prossima settimana, perchè se domani non lavorassero, come previsto, le commissioni consiliari e provinciali, non avremmo lavoro per il Consiglio

provinciale la prossima settimana. E' tutto scadenzo in modo che le cose vadano e procedano regolarmente. Quindi chiederei alla sua attenzione, signor Presidente, di poter diversamente procedere, cioè al limite far durare il lavoro odierno anche con seduta notturna, per parte mia non c'è nessuna difficoltà, e al limite dei limiti prevedere che si possa, nel corso della prossima settimana, trovare un ritaglio di tempo indispensabile se oggi non concludessimo i lavori del Consiglio regionale. Ma in ogni caso sono qui a fare viva esortazione perchè domani, come si era previsto inizialmente, si lascino libere le sedi provinciali di procedere nel loro iniziale originario programma.

PRESIDENTE: La parola al cons. Margonari.

MARGONARI (D.C.): Sono d'accordo con quanto ha detto il Presidente della Giunta provinciale. Noi abbiamo fatto il primo di luglio un programma abbastanza nutrito e certamente inferiore a quelli che sono gli impegni nostri in commissione e in Consiglio per il mese di luglio. Qualche giorno fa, dopo aver mandato questo programma alla sede della Giunta e del Consiglio regionale, abbiamo avuta la richiesta di sospendere per una giornata — anche oggi avevamo previsto dei lavori —, per poter inserire una seduta del Consiglio regionale. Evidentemente noi non ci siamo opposti, però di fronte alla proposta di occupare anche parte della giornata di domani, io sono fortemente preoccupato per i lavori del nostro Consiglio provinciale e rispettivamente delle commissioni. Per cui io francamente prego il signor Presidente di tener conto del programma che a suo tempo avevano mandato e semmai in un prosieguo di tempo, siccome mi pare che gerarchicamente non è sottoposto il Consiglio provinciale a quello

regionale, nè viceversa, semmai trovare il modo di coordinarci in questo lavoro, ciò che mi pare questa volta non è stato fatto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Signor Presidente, a me sembra che le esigenze di lavoro che vengono presentate da parte del Presidente del Consiglio e della Giunta della Provincia di Trento sono note, ma altrettanto ci sono a livello regionale. Qui semmai si tratta di fare una valutazione che sia compiuta da parte o dei rispettivi presidenti o uffici di presidenza, per vedere quali sono le scelte prioritarie nell'una e nell'altra realtà, che richiedono di essere affrontate e concluse entro questa tornata dei lavori del Consiglio regionale e provinciale. Siamo consiglieri regionali e provinciali e bisogna cercare di cogliere le questioni soprattutto di maggiore rilievo e fondamento che possono avere riflessi positivi nell'immediato futuro. Ma la questione che più mi preoccupa è il metodo. Non possiamo ancora un volta non ribadire la nostra avversione più profonda al modo con cui vengono diretti i lavori di questo Consiglio regionale. Qui si rimette in discussione il prestigio della istituzione; posso anche capire che a qualcuno gliene frega niente, signor Presidente, però qualcuno poi è costretto a pagare, forse tutti.

Non è possibile il modo come abbiamo lavorato nella mattinata e in altre occasioni, come stiamo lavorando; si modifica, si travolge l'ordine del giorno, senza consultare la conferenza dei capigruppo; si decidono sedute senza nessun preavviso ai singoli consiglieri e sono consiglieri provinciali come hanno anche già determinati programmi, quindi noi insistiamo perchè qui venga introdotto un metodo di correttezza democratica e di confronto. Non

abbiamo eletto un Presidente perchè faccia quel cavolo che vuole! Il Presidente se vuole essere espressione dell'Assemblea, non può non consultarsi, non confrontarsi con le varie forze politiche, salvo poi a derimere eventualmente posizioni diverse con quelle che sono le responsabilità che gli sono conferite dal nostro regolamento e dallo Statuto.

La seconda questione che voglio dire è che io credo che non si può procedere nell'ordine del giorno, così come è stato precedentemente stilato, da parte della Presidenza, senza tener conto che stamattina abbiamo introdotto una serie di fatti nuovi come quella della sostituzione delle nuove designazioni dei membri della I commissione legislativa, e questo senza un Presidente! Vogliamo lavorare, vogliamo discutere di questa o di quella legge, non abbiamo sistemato, lasciamo stare l'esecutivo in cui determinate cose si sono fatte, mi pare stamattina qua in ufficio di presidenza, e siccome si afferma che non fanno di ostacolo al funzionamento del Consiglio, ma almeno il Presidente della I commissione legislativa bisogna pure nominarlo. La nomina del collega Vinante a membro della Giunta, lascia vacante il posto di presidente della I commissione legislativa del Consiglio...

(Interruzioni)

VIRGILI (P.C.I.): Va bene, ma noi continuiamo a procedere senza che indubbiamente si sia definito anche questo tipo di questioni che riguardano gli strumenti fondamentali della vita del Consiglio. Ora io sollevo questa questione, anche qui dal punto di vista del metodo. Sono intercorse due ore e mezza dall'interruzione della seduta ad oggi; la commissione avrebbe potuto riunirsi rapidamente, eleggere il presiden-

te e darne anche comunicazione all'Assemblea. Ma anche qui è un fatto di correttezza. Vogliamo che gli organismi vivano e vogliamo dare prestigio all'Assemblea, con tutti i limiti che oggi ha, ecc? Continuiamo ad andare avanti e poi le cose non vengono fatte, si rinviano dei mesi e così via...! Quindi anche qui noi insistiamo perchè gli organismi vengano definiti, ci si presenti nei confronti dell'Assemblea all'esterno con una dignità e con un prestigio diverso. Mi pare che qui si sta rimettendo in discussione veramente tutto. Quindi io vorrei pregare che su queste questioni ci fosse nel prossimo futuro un rapporto più aperto; non pretendo che sia la conferenza dei capigruppo a decidere delle competenze e delle funzioni dell'ufficio di presidenza o del Presidente, ma che ci sia un minimo di scambio di idee per cercare una soluzione, una sintesi, che tenga conto anche delle necessità delle Province, ma che permetta almeno a questo livello di operare con maggiore concordia e soprattutto con una efficacia che sia anche più concreta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich hatte als Präsident der II. Gesetzgebungskommission für morgen nachmittag die Kommission einberufen, bin jedoch vom Präsidenten des Trientner Landtages telegraphisch ersucht worden, die Kommission zu vertagen, ein anderes Mal einzuberufen, weil gleichzeitig am Freitag zwei Kommissionen des Trientner Landtages stattfinden und daher also unmöglich gleichzeitig diese Regionalratskommission abgehalten werden kann. Das ist eines, das zweite: daß der Landesauschuß am Freitag vormittag tagt und dringend unter anderem über Trockenschäden Beschluß fassen soll.

Ich schließe mich auch denjenigen an, die dagegen sind, daß morgen fortgesetzt wird. Ich weiß, der Vizepräsident des Regionalrates, Abgeordneter Nicolodi, ist sicher in Verlegenheit, weil am Dienstag Sechser-Kommission sein soll und am Mittwoch Zwölfer-Kommission und ich habe gehört, daß der Südtiroler Landtag Dienstag, Mittwoch und Donnerstag tagen soll, so daß nur mehr der nächste Freitag übrig bleibt. Dann werden wir uns eben einrichten, daß am nächsten Freitag den ganzen Tag Regionalrat gehalten werden kann.

(Nella mia qualità di Presidente della II Commissione legislativa avevo convocato la Commissione per domani pomeriggio, tuttavia sono stato pregato telegraficamente dal Presidente del Consiglio provinciale di Trento di rinviare la seduta di Commissione e di riconvocarla in altra data, in quanto venerdì si riuniscono contemporaneamente due Commissioni del Consiglio provinciale trentino, per cui è impossibile che si riunisca pure questa Commissione regionale. Questo è un punto. In secondo luogo la Giunta provinciale si riunisce venerdì mattina per prendere urgenti decisioni fra l'altro in merito ai danni provocati dalla siccità.)

Mi associo pertanto a coloro, che si sono espressi contro la continuazione dei lavori nella giornata di domani. Il Vice Presidente del Consiglio regionale, Consigliere Nicolodi, si troverà certamente a disagio, in quanto martedì si riunisce la Commissione dei sei e mercoledì quella dei 12. Ho inoltre saputo che il Consiglio provinciale di Bolzano è convocato per martedì, mercoledì e giovedì, per cui rimane soltanto il prossimo venerdì. Noi comunque ci organizzeremo in modo che il prossimo venerdì si possa tenere la seduta del Consiglio regionale per l'intera giornata.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Müller.

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Ich möchte ersuchen, daß nach dem jetzigen Tagesordnungspunkt über das Gesetz: "Änderungen und Ergänzungen der Regionalgesetze im Bereich des Personalwesens" der Punkt 10 der Tagesordnung: "Regelung der Aufenthaltssteuer" als nächster behandelt werde.

(Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): Vorrei pregare che dopo questo punto dell'ordine del giorno: "Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali in materia di personale", che stiamo ora trattando, si passi alla trattazione del punto 10 dell'ordine del giorno: "Disciplina dell'imposta di soggiorno".)

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sono emersi degli elementi che tendono a far perdere, sotto un certo punto di vista, tempo al Consiglio. L'organizzazione dei lavori del Consiglio non dovrebbero avvenire qui in discussione fra i consiglieri, ma dovrebbe avvenire in uno scambio di idee, in un accordo di carattere programmatico tra i presidenti delle assemblee legislative regionali e delle due assemblee legislative provinciali. Veramente, sollevando la questione si va a porre e a introdurre elementi di disturbo che, a mio modo di vedere, non riescono ad affrontare il problema alle radici, che è quello della organizzazione, sistematica evidentemente entro i limiti del possibile, dei lavori delle tre Assemblee regionali e provinciali. Direi anche, se mi consente il collega Benedikter, che l'imbarazzo del Presidente Nicolodi in questo momento non può che essere accentuato dal fatto che questa mattina il

Presidente del Consiglio Vaja ha annunciato la convocazione del Consiglio regionale per domani mattina. Ora io non so francamente come ci si possa trovare a dover discutere cose di questo genere; ripeto non si fa che perdere tempo e introdurre elementi di disturbo. Questo non è il sistema di condurre le cose, non solamente in Consiglio regionale, ma nelle nostre assemblee provinciali e di conseguenza anche in quelle nei lavori di commissione che, in definitiva, sono espressione dei relativi Consigli provinciali. Per cui io direi che non rimane che mantenere le cose come erano prima.

PRESIDENTE: Dunque, mi pare di poter dire subito che vale sempre il vecchio proverbio: si parla a suocera perchè nuora intenda. Io non ho fatto l'ordine dei lavori, io non so cosa è stato coordinato con le Assemblee e con i presidenti delle altre due Assemblee e quindi l'ordine dei lavori l'ha stabilito il Presidente questa mattina. Sono qui momentaneamente a sostituirlo perchè lui m'ha pregato che per un'ora era impedito a venire, quindi questo discorso andava fatto fra un'ora quando il Presidente tornerà. A parte tutto questo, mi dice il Segretario del Consiglio che la seduta di domani pomeriggio, convocata dal Presidente della commissione Benedikter, era già stata concordata e era stato dato il via alla convocazione. Quindi, mi pare che il Presidente Benedikter domani non debba lasciarsi influenzare da Trento e debba fare la sua seduta, perchè questa era la data concordata. Così mi viene detto, perchè io non c'entro, io non so quali...

(Interruzioni varie)

PRESIDENTE: Scusate, prego silenzio per un momento! Io non so quali rapporti siano intercorsi fra i due presidenti delle Assemblee

provinciali e quindi io ripeto che per quanto riguarda la commissione di domani pomeriggio, il segretario dott. Trotter mi dice che era stata concordata preventivamente con Trento e quindi il pomeriggio di domani era libero per fare la seduta della commissione. Se poi sono stati sovvertiti gli impegni, i tempi, questo io non lo so e quindi non mi esprimo. Quindi io riferisco quello che mi è stato detto, perchè non è mio compito, non sono stato investito di questo. Né di avere rapporti con gli altri presidenti delle due Assemblee. Stamattina il Presidente Vaja ha stabilito un certo ordine dei lavori. Se il Presidente Vaja m'avesse detto che lui nè oggi nè domani non c'è, potrei prendere iniziative proprie mie personali e dire: faccio o non faccio? Ma siccome lui fra un'ora ritornerà, tutto il problema che avete posto fino adesso, andrà posto alla sua presenza.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Sì, ma non a me. Io non voglio interferire...

(Interruzione)

PRESIDENTE: No, lei può pensare quello che vuole...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Io non posso e non voglio. Siccome è un'assenza puramente temporanea, io non posso nè voglio sovrappormi a quanto il Presidente ha stabilito. Ho detto: se il Presidente oggi pomeriggio non venisse prenderei decisioni io, ma siccome lui viene ed è solo una sostituzione puramente temporanea, non mi voglio sostituire a lui. Io voglio solo portare

avanti l'ordine dei lavori.

Quindi, carissimi consiglieri, fra un'ora, quando il Presidente verrà, siccome lui ha stabilito l'ordine dei lavori, discutete con lui e convincetelo a cambiarlo. Io non posso, perchè, ripeto, mi ha solo pregato di portare avanti l'ordine del giorno, punto e basta. Perchè sarebbe anche scorretto, da parte mia, sovrappormi alle decisioni che ha preso in vostra presenza stamattina, e potevate immediatamente sollevare le obiezioni stamattina, quando lui era presente, ma non venire a scaricarlo su uno che lo sostituisce temporaneamente, solo per portare avanti l'ordine del giorno. Quindi, io chiudo questa discussione, vi prego di riprenderla quando viene il Presidente e andiamo avanti con l'ordine del giorno.

Nell'ultima seduta in cui è stato discusso il punto 4) dell'ordine del giorno, avevamo votato il passaggio alla discussione articolata.

Procediamo pertanto alla trattazione dell'art. 1 del *Disegno di legge n. 49: "Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali in materia di personale"*.

Art. 1

Con effetto dal 31 dicembre 1975 sono soppresse le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate, istituite ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21.

Al personale regionale delle qualifiche predette è conferita, con la stessa decorrenza, secondo l'ordine di ruolo, occorrendo anche in soprannumero ed applicando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 62 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente.

Con la stessa data cessa di avere applicazione il disposto di cui al n. 3 del secondo comma dell'articolo 60 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. In corrispondenza degli eventuali posti in soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva del rispettivo ruolo.

I posti disponibili, per effetto della presente norma, nelle qualifiche di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, sono conferibili nella prima applicazione della presente legge, ora per allora e con effetto dal 1 gennaio 1976, al personale in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 1975.

Chi chiede la parola all'art. 1? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, signor Presidente. Io desidero riprendere la parola, dopo l'intervento in discussione generale, per una risposta che devo al collega Dalsass sulla cosiddetta presunta contraddizione di atteggiamento nostro nei confronti dello specifico trattamento del personale della Regione e dello Stato e per richiedere contemporaneamente al gruppo, soprattutto alla D.C., cui fa parte il Presidente, di uscire da una ambivalenza, che ci è sembrato di cogliere, tra quanto proposto in commissione legislativa e successivamente respinto da taluni partner della maggioranza del presidente della Giunta regionale. Abolire i privilegi dello Stato, se si vuole l'allineamento, diceva il collega Dalsass; solo che il collega Dalsass dimenticava, volutamente dimenticava — non credo sia corto di memoria — che mentre i comunisti combattevano la battaglia contro certe iniziative, cioè certi decreti di legge che favorivano alcuni settori della burocrazia nel nostro paese, i rappresentanti della S.V.P. invece nel Parlamento appoggia-

vano i governi dominati dalla D.C. e ne sostenevano tutte le iniziative, leggi o decreti di legge che fossero, l'ultima nel periodo appunto del governo Andreotti del 1972. Ripristinare l'art. 17 in quanto unica valvola per assumere determinate, e sottolineo determinate, persone, in servizio provvisorio, continuava il collega Dalsass, e anche quindi l'incoerenza e la contraddizione come si nota è da tutt'altra parte. Forse che non è un privilegio assumere senza pubblico concorso? Forse che non è un privilegio per la Giunta poter decidere di volta in volta, come, quando e chi ritiene di dover assumere a determinati incarichi nel pubblico impiego? Così come il ripristino del pensionamento anticipato al personale femminile dopo 15 anni di servizio non è forse un privilegio, collega Dalsass, rispetto ad altre normative sul piano nazionale o di altre realtà istituzionali del nostro Paese? Io non dico che se una tale normativa era presente non se ne debba tenere conto, considerando che qui si sono aperte delle aspettative, si sono create delle attese, delle illusioni, in quanto ormai sono entrati in servizio nel corso di questi anni mentre era valido un tale articolo di legge. Ma allora io credo che se il problema lo si vuole affrontare correttamente, semmai si tratta di riportarlo al personale che è già in servizio, fino a che esso non abbia maturato quel determinato limite che era stabilito dei 15 anni, si tratta di stabilire e di introdurre alcune condizioni per cui, si diceva, almeno questo personale abbia determinate condizioni specifiche o obblighi che possono derivare dal nucleo familiare o dai figli e quindi di precisare meglio il problema, ma da non trarne una generalizzazione in senso assoluto. Quindi, qui non vi è una contraddizione, come si può notare, fra quella che è la nostra richiesta di un allineamento generale delle condizioni del

trattamento del personale della Regione e delle singole Province di Trento e di Bolzano, e quella che è una battaglia ormai che da anni e da decenni i comunisti conducono nel Paese per arrivare a mettere ordine in un servizio come questo, che, sappiamo, determina incertezza e spesso guasti notevoli al funzionamento della macchina dello Stato. A sua volta il signor Presidente della Giunta ci ha invitati per vedere la foresta ad uscirne; in verità tale invito avrebbe dovuto riguardare in modo particolare la maggioranza, signor Presidente, che ha creato quella foresta, e a quanto pare vi si trova bene, immischiata com'è, in una situazione che minaccia veramente di rendere addirittura paralizzante la macchina delle pubblica amministrazione. Noi siamo sempre rimasti fuori da quella foresta del clientelismo, del nepotismo, delle assunzioni discriminate che hanno caratterizzato per troppi anni la vita delle assemblee istituzionali degli organi di governo della Regione e delle Province e riteniamo che, se voi volete uscirne, dovete accogliere in modo particolare la decisione della commissione legislativa, che è quella di andare alla soppressione dell'art. 17 della legge regionale n. 20. E qui non comprendiamo come lei, signor Presidente, che mi pare ha avuto un atteggiamento positivo per ciò che riguardava la soppressione dello stesso art. 17 della legge nella normativa legislativa della Provincia autonoma di Trento, oggi si collochi su questa posizione per un ripristino o il mantenimento di quell'articolo, quando da tutti si afferma che in fondo una certa struttura la Regione l'ha definita, anzi ha personale in esuberanza che deve comandare alle Province, che gli uffici e il personale delle assemblee sono stati definiti, che se si tratta di fare fronte a determinate necessità al massimo si può misurare in alcune unità, quelle alcune unità

che possono preoccupare i colleghi di lingua tedesca, ma che potrebbero essere posti a pubblico concorso, precisando e specificando in termini concreti anche le caratteristiche per l'appartenenza e l'assegnazione successiva. Se c'è un problema che riguarda la Provincia di Bolzano non credo che possa minimamente influenzare quella che deve essere una decisione di principio politico, di correttezza dell'Assemblea legislativa regionale. Ci ha anche lei, signor Presidente, suggerito di guardare le esigenze reali, con equilibrio, bandendo ogni atteggiamento moralistico. Bene, siamo d'accordo. Ma sono proprio le esigenze reali e il senso dell'equilibrio responsabile e un sano senso della morale che ci spinge a rifiutare una certa prassi, che, guarda caso, ha avuto una sua colorazione permanente nel corso di questo trentennio, e che ci spinge a chiedere ordine e correttezza dove non ci sono, a rivendicare un diverso modo, anche quindi di gestire la cosa pubblica e di intendere i rapporti fra il personale e il legislativo, oppure fra il personale e gli stessi organi esecutivi. E' per questo insieme di considerazioni che noi ribadiamo ancora le proposte che abbiamo formulato nella discussione generale. Voi ci avete detto che ormai è impossibile andare ad un ritiro di questo disegno di legge, ad una sua riconsiderazione per aprire un confronto più serrato, di merito, con l'insieme delle organizzazioni sindacali, però noi insistiamo perchè nella consapevolezza che un disegno di legge come questo non fa che affermare ulteriormente sperequazioni che già sono esistenti a livello del personale fra le diverse Assemblee regionale e provinciali, che rischia di dare ancora corpo e forza purtroppo a una pratica, a una consuetudine, che diventa veramente negativa per il funzionamento dei nostri uffici, insistiamo nel fatto che la Giunta

voglia di nuovo riflettere su questa questione, considerare l'eventualità quindi di riassumere, di ricollegare questo disegno di legge in un'iniziativa organica, unitaria, complessiva, che sia di ristrutturazione nell'insieme dei servizi, di definizione del passaggio del personale alle rispettive Province, anche di avvio di un confronto che possa permettere un allineamento circa alcune scelte, come quella dei livelli funzionali, delle mansioni, dei trattamenti, per la qualità dei servizi che devono essere prestati, che possono davvero dare un segno nuovo, un segno positivo alla vita delle pubbliche amministrazioni e quindi una rivitalizzazione del contributo che può essere portato da parte del personale preso singolarmente e come collettivo. Riteniamo che non sarebbe sbagliato che d'altra parte dall'Assemblea regionale venisse un invito alle rispettive Province a nominare una commissione interprovinciale di studio, che fosse comprensiva dei tre livelli, della Regione e delle rispettive Province, — questo è stato anche un auspicio della stessa commissione legislativa.

In fondo avete atteso mesi e mesi, ci arriviamo stentatamente, con valutazioni diverse, o divergenze all'interno della maggioranza, fra il gruppo della D.C. e gruppo S.V.P., all'interno dei singoli gruppi, abbiamo sentito le posizioni affermate qui dal collega Dalsass da una parte, di Cogoli dall'altra e così via. Perché allora non rischiare anche di perdere un mese ancora, il mese di agosto e arrivare invece con un confronto più serio, più attento, più preciso, a livelli diversi, che possono consentire di predisporre un'iniziativa legislativa che sia davvero di riforma, di riorganizzazione dell'insieme dei servizi e quindi delle funzioni dell'attività che il personale deve prestare? Io credo che in questo modo la Regione davvero esprimerebbe una funzione positiva, di sintesi, così come dovrebbe collocarsi

fra le due Province autonome, che non potrebbe che ritornare a prestigio dell'Assemblea e contemporaneamente anche essere un fatto indicativo di metodo, di principio, che potrebbe, ripeto, influenzare, in modo positivo, l'attività a venire. Ho detto questo, quindi, perchè mi premeva puntualizzare alcune delle considerazioni che ritenevo del tutto gratuite, distorte, che sono state fatte da parte del collega Dalsass, e per rispondere ad un invito che, sia pur nella sua validità in generale, non poteva e non doveva essere rivolto dal signor Presidente della Giunta in particolare alle forze della sinistra, anche se riteniamo di essere aperti a questo discorso di riconsiderazione dell'insieme della macchina, del funzionamento della Regione, ma senza coinvolgimenti e responsabilità che non ci riguardano, proprio perchè assolutamente le forze di opposizione mai sono state consultate, mai sono state coinvolte in decisioni o in orientamenti che riguardassero il personale, l'organizzazione dei servizi della Regione, lo ribadiamo. Con questo spirito, signor Presidente, non distruttivo, non aprioristico, ma davvero di confronto per avere la possibilità di dare anche un contributo che può essere accolto o non accolto, che può essere parzialmente o totalmente positivo, chiediamo di procedere davvero finalmente ad affrontare in modo organico, in modo nuovo un problema che è ormai da anni oggetto di contestazione, di critica, di rilievi, di scontri fra di noi e anche mi pare di non sufficiente omogeneità e unità all'interno delle stesse forze della maggioranza. Quindi io ancora una volta voglio formulare questa proposta, proprio con l'impegno del mio gruppo, del mio partito, se si ritiene di seguire tale metodo, di dare il proprio contributo per andare a una definizione razionale e organica dell'insieme della materia.

PRESIDENTE: Vorrei pregare i signori consiglieri di premere quel famoso bottone verde che hanno davanti, così almeno sappiamo chi ha intenzione di parlare. Chi chiede ancora la parola sull'art. 17?

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): (Interrompe).

PRESIDENTE: Prego, Presidente, non lo dica a me, lo dica al consigliere che è stato....

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): Vedo che lei, più che altro, ha ripreso la discussione generale in particolare accentrandosi sull'art. 17, lei preferisce che risponda subito o che indirizzi il discorso allorchè lei toccherà più a vivo l'argomento nella trattazione articolata?

VIRGILI (P.C.I.): (Interrompe).

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): Sì, lo so, però lei ha esteso il suo discorso, praticamente investendo tutto il provvedimento legislativo. Quindi ritengo che forse...

VIRGILI (P.C.I.): (Interrompe).

PRESIDENTE: Scusi, consigliere, lei ripresenti la sua domanda e il Presidente risponderà.

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): Era un chiarimento. Si conosce l'urgenza e anche l'importanza e anche vorrei dire la limitatezza di questo provvedimento, perchè è chiaro che questo provvedimento non sana alla radice il problema che il cons. Virgili ha affrontato e che indubbiamente dovrà impegnare le forze politiche, problema che tocca in un contesto molto più ampio tutta la riforma della pubblica

amministrazione e in particolare il problema delle strutture burocratiche e del trattamento dei dipendenti dell'ente pubblico, in particolare dei tre enti autonomi. Ora del personale e della burocrazia tanto si è parlato e si parla, ma bisogna tuttavia riconoscere che questo problema al solo rammentarlo genera sfiducia e vediamo anche una certa irritazione. Perchè non è che ci troviamo d'accordo su quelle che sono le soluzioni da adottare, ma evidentemente presuppone il taglio di una certa tradizione, di una certa prassi amministrativa, che fino a questo momento è stata seguita e che senz'altro ha le sue radici molto lontane. Con questo provvedimento, a mio giudizio, la Giunta regionale dà una prova di buona volontà, cioè praticamente tenta di perforare un diaframma che esiste tra società civile e classe politica, anche se forse il diaframma di questo provvedimento è costituito da uno spillone che non arriva a perforare il problema fondamentale, al quale ha fatto cenno. Ora il servizio pubblico in una società evoluta, deve, a mio giudizio, poter acquistare e consolidare una sua precisa posizione nella scala non soltanto dei valori sociali, ma anche a livello economico, con una omogeneizzazione del trattamento della retribuzione. E' evidente che anzitutto si debbono eliminare quelle divergenze più rilevanti fra livelli retributivi dei vari enti pubblici in modo da rendere uniforme la dinamica delle retribuzioni. Ripeto, cons. Virgili, questo provvedimento non risolve evidentemente alla radice il problema, ma risponde comunque alla esigenza di dare l'avvio a un processo di trasformazione che dovrà senz'altro essere affrontato dalla classe politica.

Ora dobbiamo perforare il diaframma esistente e che costituisce i grossi problemi, ai quali lei ha accennato. Questo provvedimento si rendeva particolarmente urgente in quanto diversamente

avremmo perpetuato quella rincorsa fra i tre enti autonomi sulle retribuzioni. E' chiaro che noi qui abbiamo chiesto al personale regionale una rinuncia, e sia pure in via provvisoria e del tutto contingente una attesa, che si concreta poi in quella sfida, che scaturisce dallo stesso provvedimento legislativo, proprio per la classe politica nel 1977. Ora io mi rendo perfettamente conto di quello che può essere anche lo stato d'animo del personale, ma qui, dato che deve esserci anche una collaborazione della società civile, e il personale in questo caso è un rappresentante, c'è da chiedersi se, come la religione di certe madri si arresta dinanzi alla prospettiva di un buon matrimonio per le figlie, l'ansia e la domanda di questo personale espressa non si arresti quando la risposta tocca in una visione generale, in via del tutto contingentemente provvisoria, gli interessi particolari dei richiedenti o impone come primo passo una loro rinuncia, che trova la prova d'appello della classe politica, mi pare, al 1 giugno del 1977. Ora la Giunta regionale si rende conto di tutto questo e chiede a questa società civile la spinta per rispondere a questa domanda e andare un pochino più in là per interpretarla, per quanto può almeno a questi livelli, che sono i livelli ancora più bassi, dove si esprime magari nella protesta generica, nel giacobinismo sociale, civile. Ripeto che il provvedimento non ha alcuna pretesa di essere niente di più che una proposta che avvii un processo di chiarificazione e di livellamento dei trattamenti economici del personale della Regione a quelli delle due Province. Non illudiamoci; so benissimo che esso non sarà il passe-partout valido per ogni problema di riforma e di organizzazione amministrativa. La riforma della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo molto complesso, così com'è complesso, cons. Virgili, l'articolarsi di una società moderna nei suoi

momenti autonomistici di base e nei suoi momenti centrali e unitari. E'giunto indubbiamente il momento, e qui mi associo a quelle che sono le sue istanze e quelle che sono le sue sollecitazioni, è giunto senz'altro il momento di non più suggerire accorgimenti o aggiustamenti che non risolvono i problemi che lei ha anche oggi qui delineati, perchè non incidono a fondo, altrimenti noi ci troveremmo come quei tali che pretendono di correre al gran premio di Indianapolis con un vecchio macinino, con una vecchia macchina, e dicono che è sufficiente cambiare la frizione, mettere un carburatore a doppio corpo, sostituire magari le candele. Essi, io credo, andranno incontro a due rischi: quello di perdere la corsa a quello di perdere anche il vecchio macinino. Quindi è chiaro che il problema è ben più vasto e che questo provvedimento non ha, nella maniera più assoluta, la pretesa di risolvere alla base un problema che ormai questa società si trascina da molto tempo, vale a dire quello della riforma della pubblica amministrazione, della riforma amministrativa burocratica in particolare.

Lei ha toccato l'art. 17. Qui io potrei con lei concordare, vorrei dire in tutto, perchè è un'esigenza sentita, un'esigenza che credo non vi sia nessuno che possa contestarla. E' chiaro che dobbiamo rompere con questo particolarismo, che ha trovato soprattutto nella pubblica amministrazione un'area cruciale di esercizio. E chiaro che dobbiamo rompere con questo *virus* del clientelismo e del particolarismo, che ha potuto inocularsi anche a causa della precarietà socio-istituzionale del processo di formazione, di consolidamento dello Stato italiano, e ha potuto espandersi con una forza di vischiosità e con una capacità anche aggregante corporativo-clientelare proprio per il sistema delle pubbliche istituzioni e in particolare anche favorito, diciamocelo

pure, dai partiti politici dalle istituzioni economiche, culturali e così via. Io sono perfettamente d'accordo con lei. Spiegavo nell'ultima seduta le ragioni che non tanto presidiavano di inficiare il principio che presiede a una posizione dell'art. 17, che in linea teorica anch'io condivido; mi permettevo, come Giunta regionale, ed era esclusivamente un'osservazione, che si rifletteva poi sul piano pratico e che tocca delle questioni pratiche che sono determinate dalla stessa nostra posizione nei confronti del gruppo etnico tedesco, mi permettevo, come Giunta regionale, di invitare a non insistere su questa posizione, perchè questo art. 17 costituisce in questo momento una valvola per assicurare una presenza etnica in relazione a una presenza numerica. Purtroppo ai concorsi pubblici sono rari gli appartenenti al gruppo etnico che si presentano e questo ancora non sarebbe una ragione valida, ma molte volte ci troviamo di fronte a difficoltà notevoli proprio anche nell'assunzione di un personale qualificato che conosca perfettamente anche la lingua tedesca, per cui questo art. 17 poteva costituire una valvola per riequilibrare presenza etnica e presenza numerica e anche per introdurre nella amministrazione pubblica del personale qualificato. Ripeto che se io fossi in Tribunale direi "de minimis non curat praetor", cioè delle cose minime non si cura il pretore, perchè effettivamente, se noi facciamo i conti, tutta questa gran discussione si riduce a cinque o sei elementi, in quanto la Regione, sempre nella limitatezza del 20 per cento dei posti vacanti in ruolo e che saranno in futuro non più di 400, può usare di questo art. 17 per 5-6 elementi soltanto, il che se fosse rapportato sull'ente provinciale, potrebbe essere per tutto, ho già spiegato che sul principio sono d'accordo; io prospetto quella che è una questione pratica, che può incrinare quel clima

di reciproca tolleranza, di pacifica convivenza, quei rapporti che abbiamo posto alla base di un funzionamento di una democrazia, non tanto come metodo. Ora io dico che la Giunta si limita a prospettare il problema, a far presente quelle che potrebbero essere le difficoltà di ordine pratico che ne potrebbero derivare: già in questi due anni si sono presentate, ad esempio, per l'assunzione di un interprete di lingua tedesca per l'ufficio della Regione di Roma: dove, bandito il concorso, non c'è stato alcuno che si è presentato, quindi si è dovuto ricorrere all'art. 17, oppure per gli stessi vigili del fuoco, dove i concorsi sono andati deserti, su cinque persone che potevano fruire di questo beneficio se ne è presentato uno che era già in ruolo, sia pure nella carriera esecutiva anzichè in quella di concetto. Lei ha detto delle grandi cose che sono veramente da condividere, anche che è un sano senso morale che ci deve portare a respingere questa direttrice. Io condivido, le ripeto, cons. Virgili, quanto lei ha detto, anche se per quanto riguarda il senso morale, io credo che dovremmo essere convinti prima a monte e poi il senso morale potrebbe anche risultare praticamente superfluo. Io qui prospetto come Giunta quelle che potrebbero essere le conseguenze di ordine pratico della non accettazione di questo art. 17, il Consiglio regionale poi decida; la Giunta non si pronuncia, si limita soltanto a far vedere quella che è la situazione reale.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 2

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha rivestito o

riveste la qualifica di primo dirigente o che a tale qualifica perverrà in applicazione del precedente articolo 1, sono attribuiti, purchè secondo l'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21, abbia avuto titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 52 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, quattro aumenti periodici, in aggiunta a quelli spettanti, al compimento di quattro anni dalla decorrenza della promozione alla qualifica di direttore di divisione od equiparata.

Gli aumenti periodici spettanti ai sensi del precedente comma non sono riassorbibili tranne nel caso di promozione a dirigente superiore e non potranno comunque essere attribuiti con effetto anteriore al 1 luglio 1972.

Chi chiede la parola sull'art. 2? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Scusi, signor Presidente, volevo fare una domanda precisa. Mi pare che questo articolo è congegnato in modo tale da determinare per i primi dirigenti un aumento che si equivale circa al 14%, cioè questi 4 scatti al 3,50 per cento con decorrenza limite dal 1 luglio 1972. Non sembra, signor assessore, che dovrebbe essere limitato ai nuovi primi dirigenti creati dall'art. 1? Cioè quindi che l'articolo potrebbe essere riformulato, tagliando la frase "che ha rivestito o riveste la qualifica di primo dirigente". In questo modo resterebbero soltanto i nuovi dirigenti che vengono inseriti, e quindi potrebbe avere un carattere

più limitativo, mi pare anche correttivo di una situazione e diverso sarebbe il costo e anche la novità che viene introdotta. Per cui io chiedo se è disponibile a questo tipo di riconsiderazione, di modificazione o se, invece, rimanendo così, non si intende appunto determinare un aumento tale nel tempo che non viene a parificare i nuovi dirigenti futuri, ma viene a determinare soprattutto una condizione di privilegio per l'insieme del settore che si colloca a questa qualifica e a questo grado.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): La norma praticamente interessa circa 39 dipendenti, che rivestono la qualifica di primo dirigente, e che, diversamente dai loro colleghi assunti alle dipendenze delle due Province, non hanno raggiunto il trattamento economico di ispettore generale. Non volendosi creare dei nuovi posti di ispettore generale alla vigilia del loro trasferimento alle Province, si è trovato, se così si può dire, l'accorgimento di attribuire 4 aumenti periodici di stipendio che migliorano sensibilmente il trattamento economico del personale interessato. Ora anche questa è una norma che tenta di salvaguardare quella che è la posizione e non ipotecare future posizioni nel momento in cui siamo in procinto di trasferire il personale alle Province.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2: è

approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 3

Nei confronti del personale regionale assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non trovano applicazione le norme di cui all'art. 126 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni e di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

C'è un emendamento all'art. 3, sostitutivo, che recita:

Il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Il personale femminile avente il coniuge o prole a carico, con non meno di quindici anni di servizio utile ai fini della liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è — a domanda — collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, secondo gli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Trascorso tale periodo, il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo”.

Firmato: Franzelin, Gebert-Deeg, Bertolini.

Chi vuole illustrarlo? La parola alla cons. Franzelin.

FRANZELIN-WERTH (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Dieser Abänderungsantrag wurde

eingebraucht, weil ich der Meinung bin, daß man nicht wieder eine neue Situation schaffen kann. Nachdem wiederholt beteuert wurde, daß der Regionalrat gewillt ist, dem Personal der drei Körperschaften (Region, Provinz Bozen und Provinz Trient) die gleiche wirtschaftliche und rechtliche Behandlung angedeihen zu lassen, straft der vorliegende Artikel 3 diese Aussagen Lügen, denn bis jetzt wurde dem weiblichen Personal zugestanden, daß es nach fünfzehn Jahren Dienstzeit, sofern es verheiratet war oder Kinder hatte, in bezahlten Wartestand gehen konnte. Mit dem vorliegenden Artikel schafft man dies ab. Somit ist wieder eine geänderte Situation gegeben. In der Provinz Bozen hat man vor einigen Jahren auch diesen Artikel, der hier abgeschafft werden soll, unter die Lupe genommen und hat ihn dahingehend abgeändert, daß das weibliche Personal, sofern es den Ehegatten oder Kinder zu Lasten hat, in den Wartestand mit Bezahlung gehen kann. Mit dieser Abänderung, die eingebracht ist, will man bezwecken, daß die Behandlung der Regionalangestellten die gleiche wird wie die in der Provinz Bozen.

Somit ersuche ich, diesem Abänderungsantrag zuzustimmen, denn damit haben wir einen ersten Schritt der Realisierung der Angleichung getan.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch ersuchen, endlich den Übergang der Regionalangestellten an die Provinz durchzuführen, um damit die gleiche rechtliche und wirtschaftliche Behandlung der Bediensteten aller drei Körperschaften zu erreichen.

(Illustrissimo signor Presidente! Questo emendamento è stato da me presentato, essendo dell'avviso che non si può ora creare nuovamente un'ulteriore situazione. Siccome si è ripetuta-

mente affermato che il Consiglio regionale intende portare il trattamento economico e giuridico del personale dei tre enti (Regione, Provincia di Bolzano e Provincia di Trento) allo stesso livello, il presente articolo 3 smentisce dette affermazioni, poichè finora al personale femminile coniugato o con prole si riconosceva la possibilità di richiedere la aspettativa con gli assegni dopo quindici anni di servizio effettivo.

Il menzionato articolo invece abroga questo beneficio, creando così una situazione diversa. La Provincia di Bolzano alcuni anni or sono ha riesaminato l'articolo suddetto, che ora si intende abrogare, modificandolo nel senso, di riservare il beneficio in parola al personale femminile con il coniuge o la prole a carico. Con l'emendamento presentato si tende ad adeguare il trattamento dei dipendenti regionali a quello del personale della Provincia di Bolzano.

Prego pertanto di voler approvare la proposta di modifica, poichè questa costituirebbe il primo passo concreto verso il propalato livellamento.

Colgo l'occasione per esprimere la preghiera di voler finalmente attuare il passaggio del personale regionale alla Provincia, per poter finalmente raggiungere un unico trattamento giuridico ed economico per il personale di tutti e tre gli enti autonomi).

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Ma io, signor Presidente, in verità, chiedevo copia dell'emendamento, che ho avuto solo adesso dai miei compagni.

PRESIDENTE: Ma è stato distribuito...

VIRGILI (P.C.I.): No, ne avevo altri, ma non questo... E quindi non me lo sono assolutamente visto e volevo chiedere un momento per leggerlo.

Io volevo chiedere, signori presentatori dell'emendamento, mi pare alla collega che l'ha illustrato, se fosse possibile finirlo meglio. Quando si dice: "il personale femminile, avente il coniuge o prole a carico", a carico in che senso? in quanto invalido? o disoccupato? o soltanto per il fatto che è esistente? No, è meglio che precisiamo, perchè non vorrei che a un certo momento si estendesse talmente questa casistica, per cui qualcuno preferisce poi far lavorare la moglie piuttosto che... ecc. ecc. e quindi diventasse una dispensatrice di mezzi per la sussistenza del nucleo familiare.

Cioè fosse molto preciso, dicesse "a carico per ragioni di invalidità", cioè ci fosse una ragione veramente specifica, perchè sennò introduciamo una sperequazione, una diversificazione tale rispetto ad altri gradi del pubblico impiego, alla condizione generale che viene riservata ad altri lavoratori, in modo particolare a donne che operano a livello del settore produttivo, della fabbrica, ecc. insomma che mi pare non giusto. Se si fosse più precisi, più concreti, io credo che una definizione come questa avrebbe il pregio di correggere in meglio quella che era la formulazione della legge precedente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Franzelin.

FRANZELIN-WERTH (S.V.P.): Dieser Artikel sieht die volle Angleichung an die Norm der Provinz vor. Ich möchte dem Abgeordneten Virgili nur sagen: Man weiß, was "zu Lasten" heißt. Wenn im Zeitalter der Gleichberechtigung eben einmal die Frau arbeitet, dann kann es ja vorkommen, daß der Mann zu Lasten lebt. Jedenfalls kann das weibliche Personal nur in Pension gehen, wenn es die Kinder oder den Ehemann zu Lasten hat und das scheint ja im Familienbogen auf.

(Quest'articolo prevede il pieno adeguamento alla norma della Provincia. Vorrei dire al consigliere Virgili che tutti conoscono il significato della direzione "a carico". Nell'epoca della parità dei diritti, in cui la donna lavora, potrebbe verificarsi il caso che la stessa abbia il marito a carico. Il personale femminile comunque potrà essere collocato a riposo, soltanto se i figli od il marito vivono a suo carico, la qual cosa risulterà dal certificato di stato famiglia.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): La Giunta è d'accordo con l'emendamento, abbiamo anche parlato fuori Consiglio, anche perchè il Consiglio regionale ha già assunto l'orientamento diverso con l'art. 24 della legge regionale 11 dicembre 1975 relativo ai dipendenti comunali.

Per cui la Giunta si dichiara anche d'accordo con l'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Es tut mir leid, aber ich bin dringend hinausgerufen worden und somit konnte ich nicht die ganze Diskussion mitanhören. Ich habe selbst daran mitgearbeitet, diesen Abänderungsantrag zu formulieren. Dieser Abänderungsantrag will nichts anderes als eine gleiche Regelung einführen, wie sie bereits bei uns in der Landesverwaltung existiert. Dieser Abänderungsantrag, der den alten Artikel 3 ersetzen soll, gilt für das gesamte Personal für die Zukunft, ab heute. Wenn man dann sagt, es besteht noch ein anderer Artikel 13 bis, so ist dieser für das Personal, welches bereits sich im Dienst befindet; dieses wird ein wenig anders behandelt, und zwar weil es schon erworbene

Rechte aufweisen kann. Das gesamte Personal jedoch, welches erst jetzt und in Zukunft, nach Inkrafttreten des Gesetzes, aufgenommen wird, kann keine erworbenen Rechte aufweisen und für dieses Personal gilt also diese neue Bestimmung des Artikels 3. Wir sind der Meinung, daß man eine solche Vorzugsbehandlung in Zukunft wenigstens nur dem weiblichen Personal gewähren soll, welches auch Kinder zu Lasten hat. Nur in einem solchen Fall ist eine solche Vorzugsbehandlung gerechtfertigt und man könnte sagen, daß sie dann einen sozialen Anstrich hat; sonst hat diese Sondermaßnahme eigentlich keine große Rechtfertigung. Nur weil es sich um eine Frau handelt anstatt um einen Mann soll diese Frau mit 15 Jahren mit fünf geschenkten Jahren noch dazu in den Ruhestand treten können, wo doch — man kann es wenigstens annehmen — nach 15 Jahren die Frau nicht mehr gerade die kleinsten Kinder hat, denn wenn sie mit 25 oder 28 Jahren in den öffentlichen Dienst tritt, nach 15 Jahren, wenn sie verheiratet ist, dann hat sie normalerweise schon ein klein wenig größere Kinder. Also auch von dieser Seite her kann man es nicht rechtfertigen. Aber wenn sie Kinder zu Lasten hat, kann es passieren, daß sie unbedingt sich mit den Kindern mehr abgeben muß. Und somit sehen wir die Möglichkeit ihrer Versetzung in den Ruhestand vor, wenn sie Kinder zu Lasten hat. Für diejenigen, die heute schon im Dienst sind, wie ich bereits gesagt habe, gilt praktisch die Regelung laut Artikel 13 bis. Ich sehe wirklich nicht ein, daß hier irgendwelche Widersprüche, Ungereimtheiten auftreten können. Wie gesagt, es ist dieselbe Regelung, wie wir sie schon in der Provinz Bozen haben und auch von allen Seiten akzeptiert worden ist. Ich bin der Meinung, daß man endlich anfangen muß, gleichzuziehen mit der Regelung sowohl in der

Region als auch im Land, gleichziehen, nicht jetzt noch eine dritte Regelung vorsehen. Denn eine zweite verschiedene Regelung haben wir bereits mit Regionalgesetz vorgesehen für die Gemeindeangestellten. Wenn wir diese ursprüngliche Regelung akzeptieren würden, dann hätten wir eine dritte Regelung; also nichts Einheitliches!

Wir versuchen mit diesem Abänderungsantrag, endlich eine Vereinheitlichung herbeizuführen.

(Mi dispiace, ma sono stato chiamato urgentemente fuori dalla sala, per cui non ho potuto seguire la discussione. Io stesso comunque ho collaborato alla stesura di questo emendamento, il quale a null'altro tende che ad introdurre la stessa regolamentazione già esistente nell'amministrazione provinciale di Bolzano. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 vale, a partire da oggi, per tutto il personale. Se quindi si indica l'esistenza dell'articolo 13 bis, devo dire che questo è applicabile soltanto al personale già in attività di servizio, in virtù dei diritti già acquisiti, per cui al personale cosiddetto anziano viene riservato un altro trattamento. Tutto il personale comunque, che verrà assunto d'ora in poi, vale a dire dopo l'entrata in vigore della presente legge, non può vantare diritti già acquisiti, per cui per i dipendenti suddetti varrà la nuova norma dell'articolo 3. Siamo dell'opinione, che in futuro simile beneficio privilegiato venga concesso almeno soltanto al personale femminile con prole a carico. Soltanto in questo caso simile trattamento è giustificato, assumendo il medesimo una veste sociale; diversamente la misura speciale non è tanto giustificata. Soltanto perchè si tratta di una donna, anzichè di un uomo le si deve dare la possibilità di andare in pensione dopo quindici anni di servizio con il beneficio di cinque anni di esodo

volontario, pur potendo presumere che dopo quindici anni i figli siano già grandicelli, se si considera che una dipendente assume servizio all'età di 25 o 28 anni, per cui sotto questo profilo il provvedimento non è giustificabile. Avendo però la prole a carico, può verificarsi il caso, che l'interessata debba più dedicarsi ai bambini e per questo motivo prevediamo la possibilità del pensionamento anticipato, sempre che abbia, ripeto, la prole a carico. Per coloro invece, che prestano già servizio, si applica praticamente, come già detto, la regolamentazione di cui all'articolo 13 bis. Non vedo in che cosa dovrebbero consistere le contraddizioni e le insensatezze. Trattasi invece, ripeto, di disciplinare la materia in Regione sulla falsariga della Provincia, senza adottare ora una terza soluzione, in quanto con legge regionale abbiamo già disciplinato la materia in maniera diversa, riservando al personale comunale altro trattamento. Se accettassimo invece la regolamentazione originaria, adotteremmo appunto una terza soluzione e nulla di unitario!

Con quest'emendamento proponiamo finalmente una norma unitaria.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Mi permetto di insistere ancora su questo emendamento. Intanto se l'avessimo avuto un po' prima si poteva considerare meglio; purtroppo è la storia di queste nostre leggi tribolate, ci si arriva abbastanza sempre in modo approssimativo. Io avevo già fatto una considerazione nella discussione sull'art. 1, ed era questa: consideriamo la situazione di fatto che si è venuta a determinare nella legislazione regionale precedente e delle singole province e in quello che è stato l'ordinamento che abbiamo definito non

molto tempo fa a proposito dei comuni, in cui abbiamo ribadito questo concetto. Però penso che la storia e il tempo porta anche a riflettere, a riconsiderare determinate cose che, quando esse non vogliono opporsi in modo negativo, ma correttivo e migliorativo, debbono essere considerate. Ora io ho detto che non possiamo negare questa situazione di fatto esistente, oggettiva, per cui al personale che è entrato nella consapevolezza di potere godere di questa norma, di questo privilegio sancito precedentemente, sarebbe sbagliato pensare di liquidarla, di toglierla. Ma noi insistiamo da una parte per stabilire che la validità di un tale privilegio viene applicata al personale in servizio che abbia determinate condizioni, la prole e quindi il coniuge a carico per motivi di invalidità, in secondo luogo, invece, cominciamo a stabilire che per ciò che riguarda le nuove assunzioni di personale dal momento di applicazione della legge una norma come questa non viene più applicata. Perché qui è un elemento discriminante all'inverso, e mi meraviglia che il collega Dalsass si presenti oggi come il difensore della donna o del movimento femminile sulla base di un articolo come questo. E' abbastanza assurdo, collega Dalsass, per quanto io ne so e non credo possa ricevere lezioni su queste questioni né da lei né da altri. Ma veramente non capisco questo elemento discriminante, per cui che cosa volete fare? O volete codificare ulteriormente i tradizionali ruoli fra donna e uomo, per cui questa lavora e fa figli, ma fa anche la servitrice del marito, o d'altra parte voi cercate in questo modo qui di spingere, di favorire ulteriormente una condizione che è subalterna poi e quindi di mantenimento e di rafforzamento di vecchi ruoli che sono stati assegnati alla nostra società. Non vedo il perché un fatto come questo debba essere procrastinato nel tempo, quando da tutti

si afferma che bisogna andare a una società diversamente organizzata, in cui il rapporto interpersonale fra le persone, in cui il rapporto marito e moglie, uomo e donna, ecc. venga diversamente considerato nell'ambito di una società civile e democratica. Ora teniamo conto che chi è entrato, è entrato con la convinzione di poter godere un giorno di questa fortuna. E allora limitiamola; nel momento in cui la legge entra in vigore, considera questa possibilità di beneficio a quanti già sono in servizio e abbiano quella determinata caratteristica, ma a quanti vengono assunti, dal momento dell'approvazione della legge in poi, indubbiamente non l'applichiamo, senno noi procrastiniamo sine die, nel futuro illimitato un privilegio che è discriminante e che noi non accettiamo, col quale non siamo assolutamente d'accordo. Mentre non ci sentiamo di respingere in linea assoluta se fosse perfettibile una cosa come questa, che mi pare darebbe una giusta soddisfazione e concretezza a quanti erano entrati con la norma presente e che quindi hanno maturato una convinzione, un diritto anche forse, una aspettativa legittima.

Se la presentatrice, i colleghi della S.V.P. sono disposti, e desidereremo che gli emendamenti fossero firmati per sapere chi li presenta, sono disposti a queste modificazioni, possiamo esprimere una valutazione e quindi anche un assenso; diversamente io annuncio che noi contrastiamo e ci opponiamo a questa logica che viene ribadita nell'emendamento.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento sostitutivo; è approvato a maggioranza con 21 voti favorevoli, 8 contrari e 5 astenuti.

Art. 4

Il sesto comma dell'articolo 4 della legge

regionale 7 settembre 1958, n. 23, sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, è sostituito con il seguente:

“Per gli impiegati con qualifica di dirigente superiore o di dirigente generale, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale”.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 5

Ai concorsi per la nomina alle qualifiche di cui agli articoli 16 e 21 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, sono ammessi anche gli impiegati delle varie carriere di concetto ed esecutive, a prescindere dal ruolo di provenienza, qualora siano in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni previste per l'accesso alla carriera cui aspirano, fermi restando gli altri requisiti richiesti dagli articoli predetti.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 6

La quota fissa prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10 è ragguagliata a:

- L. 60 per autovetture fino a 800 cc;
- L. 80 per autovetture di cilindrata superiore;
- L. 25 per motocicli o motoscooter;

I limiti fissati dal terzo comma dell'art. 9 della legge regionale citata nel precedente comma, sono elevati dal 10 al 20 per cento e dal 10 al 5 per cento. L'indennità di cui all'art. 9 della legge regionale citata nel primo comma, modificata con il presente articolo, è estesa ai componenti segretari di Commissioni, Consigli e Comitati di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, ed ai membri delle Commissioni giudicatrici di concorsi estranei all'Amministrazione regionale.

Metto in votazione l'articolo 6: è approvato a maggioranza con 10 astenuti.

Art. 7

Sono abrogati il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11 e l'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

(Assume la Presidenza il Presidente Vaja).

PRESIDENTE:

Art. 8

Il compenso del lavoro straordinario è corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1976, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 sulla base degli stipendi tabellari e dell'indennità di funzione in godimento.

La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): A me sembra qui che sia giusto chiedere alcune informazioni precise alla Giunta. Noi abbiamo l'impressione che in questo articolo, così come abbiamo sottolineato nel precedente art. 2, c'è una certa pressione, una certa accondiscendenza a quella che è una rivendicazione che viene fatta dai dirigenti. In quanto alla normativa provinciale, per esempio, della provincia di Trento, prevede che lo straordinario fatto dai dirigenti non deve essere retribuito, cioè tutto è compreso nella retribuzione, e per la generalità del personale invece il lavoro fatto in più è recuperato con giorni di ferie, recupero. E qui si introduce una grossa sperequazione fra quello che viene a definirsi il trattamento in Regione e in Provincia, quindi una ingiustizia verso altre categorie che sono in condizione subalterna. Per cui credo che questo art. 8 vada considerato. Perché non solo andiamo a una eliminazione delle sperequazioni maggiori o a cercare un avvicinamento, ma qui rafforziamo quelli che sono gli elementi di sperequazione, di contrasto, che si sono manifestati nei trattamenti fra i due livelli regionali e provinciali. Ora io chiedo se la Giunta ha considerato attentamente questo art. 8 e se non intende introdurre modificazioni che non siano in modo così palese, così aperto, in contrasto con normative che voi, signori della maggioranza, in altra sede andate a prendere, andate a fare, per cui qui veramente le leggi cambiano il contenuto, di taglio e di peso a seconda che le

sedi siano a Trento, a Bolzano, in Regione o in Provincia. Insomma, io credo che qui occorra un minimo di coerenza maggiore per rapportare una certa normativa ad un'altra e non continuare a creare questi gradini e scalini che non possono che favorire e incentivare le spinte corporative e i gruppi settoriali che continueranno a mettere in difficoltà l'insieme dell'amministrazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): C'è ben poco da dire. Credo che forse, cons. Virgili, la sua osservazione sia inesatta, perchè in Provincia solo il dirigente generale, come anche del resto in Regione, non percepisce un compenso straordinario. Ora con questo art. 8 si provvede proprio a eliminare questa disparità di trattamento fra le varie categorie del personale regionale nella attribuzione di questo compenso per lavoro straordinario, quindi non credo che possa essere proprio per quell'errore, che forse lei non conosceva, che solo il dirigente generale non percepisce il compenso per lavoro straordinario, e quindi ritengo che con questa norma l'effetto sia quello di ottenere un allineamento con il trattamento fatto ai dipendenti delle due Province.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti.

Art. 9

Nel primo comma dell'art. 13 della legge 23

dicembre 1974, n. 13 il numero 2 viene soppresso.

Nello stesso primo comma, n. 1, le parole "tredici anni" sono sostituite con le parole "nove anni".

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nel presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1974.

Metto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo: introdurre un art. 9 bis: "All'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1974, n. 13 viene aggiunto il seguente comma: "I conservatori capi provvedono, in aggiunta ai compiti di istituto, agli adempimenti previsti per i direttori aggiunti di divisione della carriera direttiva dei dipendenti civili dello Stato". Firmato: Virgili, Tonon, Ricci, Gouthier, Stecher.

Chi lo vuole illustrare? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Debbo confessare subito, signor Presidente, e colleghi consiglieri, che siamo stati incerti nel presentare un tale emendamento, perchè purtroppo ci rendiamo pur conto che, se anche proveniente da una giusta valutazione della condizione in cui si trovano attualmente i dipendenti di libri fondiari e alla necessità di considerare le mansioni, il servizio, le funzioni che essi svolgono anche nell'ambito di questo provvedimento di legge, si poteva rischiare di dare anche ulteriormente corpo ad alcune spinte settoriali. In una valutazione attenta che abbiamo fatto col compagno collega Ricci e con gli altri, abbiamo convenuto che qui si tratta in modo particolare non tanto di un fatto di ordine economico, quanto di una definizione e sistemazione di

carattere procedurale, giuridico, della mansione, della funzione che deve essere attribuita e assegnata a questo settore. Ora è loro noto che dal 1951 la Regione ha assunto la tenuta e l'impianto dei libri fondiari, provvedendo alla gestione e all'istituto con proprio personale. Le mansioni già spettanti ai cancellieri giudiziari e ai giudici tavolari sono state conferite ai conservatori del libro fondiario e tale conferimento, attuato di fatto dall'anno '51, non è corrispondente alla norma degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 514 del 1951, in quanto in tali articoli si disponeva il trasferimento alla Regione delle potestà amministrative in materia di libri fondiari, ferme restando però tutte le attribuzioni attualmente spettanti all'autorità giudiziaria. Ora noi pensiamo che a questo proposito vada considerata una serie di situazioni che si sono venute a determinare e che hanno portato a queste incongruenze. In quanto voi sapete che fin dall'origine del sistema ancora in regime austriaco la tenuta del libro fondiario rappresentava un ramo di affari di un ufficio giudiziario, le funzioni erano rigidamente ripartite e osservate, per cui gli uffici tavolari eseguivano materialmente le proprie mansioni e non si limitavano alla sola firma. Le mansioni di piombatura, di intavolazione erano invece svolte dagli impiegati di cancelleria, che costituiva la carriera più elevata dopo quella dei giudici. Seguivano le assistenti di cancelleria e gli inservienti giudiziari. I capi degli uffici tavolari formavano un'apposita sezione della cancelleria giudiziale, portavano il titolo di direttore del libro fondiario, coprivano l'ottava classe di rango, di livello pari a quello dei capi di cancelleria di I classe delle corti di giustizia. I conservatori del libro fondiario non dirigenti ricoprivano la nona classe, pari a quella dei capi di cancellerie giudiziali, direttori di seconda

classe. Per le sole mansioni di conservatore di libro fondiario e non anche per quelle del giudice tavolare, alle quali non mettevano mano, gli impiegati di cancelleria dovevano conseguire una speciale abilitazione. E' da rilevare anche il valore riconosciuto alle funzioni di tenuta del libro fondiario, senza considerare quelle del giudizio tavolare, alle quali, dato il numero notevole dei giudizi esistenti e la limitazione delle pratiche e la chiarezza del libro fondiario, potevano accudire direttamente e esclusivamente i giudici tavolari. Ora noi dobbiamo oggi riconoscere che la Regione per impedire, si disse, la rovina dell'istituzione e quindi mantenere l'efficienza e tutti i controlli e le cure necessarie, assunse la gestione, con la legge 17 del '50. All'art. 13 di quella legge è disposto che "le attribuzioni che per le leggi finora in vigore in merito alla tenuta dei Libri fondiari spettano ai cancellieri degli uffici tavolari, sono trasferiti ai conservatori dei libri fondiari"; quindi le attribuzioni dei cancellieri, che erano giudiziarie, sono state trasferite ai conservatori, che in realtà svolgono quindi già legalmente funzioni di carattere giudiziario. Cioè l'attività del cancelliere e documentazione assistenza, in riguardo alle pratiche tavolari, viene prestata formalmente dai conservatori del Libro fondiario, attraverso la giornalizzazione, la piombatura, l'autentica delle copie ed eventuale collaborazione informativa al giudice tavolare. Il cancelliere mantiene quindi attualmente solo la controfirma dei decreti tavolari, a comprova che l'atto è passato dalla cancelleria, ai fini dell'inoltro alla firma del giudice. L'assenso o il difetto di sottoscrizione del provvedimento, — decreto tavolare nel caso, — da parte del cancelliere, non determinano la nullità dell'atto, e questa è una sentenza già del '52 della Corte di cassazione. Negativa ai fini della rapidità di evasione, la firma del cancelliere è inutile anche ai fini procedurali e contabili, perchè le registrazioni da carico e scarico da parte della

Pretura si fanno all'ufficio o anche all'ufficio tavolare, perciò è necessario e opportuno, si diceva, venga soppressa. Oltre la funzione dei cancellieri, però, i conservatori svolgono anche controlli di legittimità, spettanti al giudice tavolare, il quale di fatto si limita alla sola firma materiale, senza il controllo del lavoro eseguito dal conservatore che gode al riguardo della più ampia fiducia del Magistrato. Del resto, anche volendo, il Pretore o il Giudice tavolare sarebbe materialmente impossibilitato ad eseguire anche solo parte del lavoro svolto per lui dai conservatori, in quanto può fornire eccezionalmente qualche parere o indirizzo per casi particolari, ma non può fare obiettivamente di più. Il controllo di legittimità è senz'altro il più complesso e difficile fra i procedimenti di volontaria giurisdizione, ammesso che il giudizio tavolare possa farsi rientrare in questa categoria. E' caricato, in pratica, interamente al conservatore del libro fondiario che in modo autonomo esamina e verifica la regolarità e fondatezza dei diritti richiesti nelle domande, sia rispetto alla situazione giuridica di base o lo stato tavolare, che rispetto alla completezza formale dei titoli dimessi dalle parti. Il conservatore quindi ha responsabilità di servizi, che è poi in fondo quella che conta; al giudice invece rimane la fatica materiale della firma, la responsabilità per dolo, per frodo, per concussione, di cui all'art. 55 del codice di procedura civile; responsabilità che è poi di carattere generale per tutti i dipendenti pubblici. E' ovvio quindi che questa responsabilità è solo teorica, perchè potrebbe realizzarsi solo se i giudici tavolari facessero il lavoro di loro spettanza; in tal caso — ecco la contraddizione —, violando addirittura coscientemente il codice penale. Anche questa responsabilità fa quindi solo carico ai conservatori, come stabilito dalla cassazione penale, sezione VI, del maggio

'75 e in pratica il conservatore, già investito di queste mansioni giudiziarie dei cancellieri, fa prevalentemente anche mansioni giudiziarie di livello giurisdizionale. Per cui che cos'è oggi che si pone? Si pone, ci sembra giustamente, la esigenza che appunto una responsabilità connessa a questo insieme di lavori, che è altissima, dato il requisito della pubblica fede dell'iscrizione tavolare al principio di legalità che ne costituisce il necessario supporto, venga considerato in modo corrispondente a quella che è la funzione dei conservatori e che quindi viene svolta completamente spesso anche in sostituzione dell'attività dei giudici tavolari. Le mansioni sono quelle che considerano, che occupano l'80 per cento del tempo di lavoro, con incidenza qualitativa che non è inferiore a quella media del personale direttivo e per il conservatore titolare a cui incombe la dirigenza dell'ufficio con le responsabilità di carattere amministrativo ordinario, oltre a quelle di conservazione degli atti e dei documenti, quindi di agente contabile, i titoli a livello direttivo ci sembra siano ancora superiori. Ecco quindi da qui due necessità oggi: la necessità che si vada a considerare da una parte le funzioni giurisdizionali del personale non appartenente all'ordine dei magistrati e dall'altra, prescindendo dalla questione delle modifiche in campo giurisdizionale, si riconosca la qualità di mansione direttiva in campo amministrativo, che viene svolta e che non può trovare dei pretesti preclusivi dal momento che queste sono esercitate proprio su pretesa dell'amministrazione, non corrispondenti a un rapporto poi di servizio coattivo da parte dei dipendenti. E' qui, signor Presidente e colleghi consiglieri, che noi riteniamo che il problema che viene sollevato da parte del sindacato dei dipendenti degli uffici tavolari ha anche una sua ragione di essere, proprio in quella

che è la prestazione concreta del servizio, delle funzioni direttive che da parte del personale vengono svolte. Per cui con un riconoscimento come quello che viene anticipato e proposto nell'emendamento o nell'istituzione dell'art. 9 bis, avremmo il privilegio di dare una collocazione, una definizione anche dal punto di vista giuridico, a questa mansione qualitativa, a questa responsabilità, che appunto l'amministrazione richiede all'insieme di questo personale. Per cui noi pensiamo che da parte della Giunta si dovrebbe riconsiderare questo problema, cercare quindi di andare incontro a questa sollecitazione, proprio perchè non ha un'immediatezza dal punto di vista economico o di costi finanziari, ma soprattutto tende a una migliore definizione e precisazione delle funzioni e del lavoro, che deve essere svolto da un personale in parte qualificato, in parte che lo potrà essere ulteriormente, ma che svolge una mansione indispensabile. Si dovrebbe accogliere l'art. 9 bis, a meno che la Giunta non abbia tali e inoppugnabili argomentazioni da consigliare eventualmente un'ulteriore trattativa o confronto o discussione con questo personale e con i loro rappresentanti, da potere meglio raccogliere e correggere questa collocazione con provvedimento successivo che permetta davvero di considerare in termini precisi il ruolo, la mansione che svolgono, e anche l'attribuzione proprio di carattere amministrativo e direttivo a cui essi sono demandati da parte della legge regionale.

Quindi io desidererei conoscere il parere del signor Presidente della Giunta in merito. Anticipo che sarebbe positivo un accoglimento complessivo, ma vorremmo anche auspicare, se ciò non è avvenuto fino ad oggi, almeno un atteggiamento di apertura, di confronto, una possibilità di definizione, se non in termini

immediati, semmai anche successivi, di una problematica che ci sembra oltre modo importante per quelle attribuzioni, per quelle competenze che sono rimaste alla Regione e che dovrebbe svolgere con cura, con assistenza, con capacità nel prossimo futuro, e che riguardano appunto questa materia degli uffici tavolari.

PRESIDENTE: La parola al cons. Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich möchte nur dem Kollegen Virgili, der sich dieses Gesetz sehr aufs Korn genommen hat, sagen, daß wir seine Abänderung auch nicht gesehen haben; er hat sich vorher beklagt, daß er die Abänderung von den drei Damen noch nicht gesehen habe. Vielleicht hätte man das machen können!

(Vorrei dire al collega Virgili, che ha preso di mira questo progetto di legge, che pure noi non abbiamo visto quest'emendamento; egli infatti si è lamentato di non aver ancora visto l'emendamento presentato dalle tre signore. Forse si sarebbe potuto darlo in visione).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): Innanzi tutto ringrazio il collega Virgili per la dettagliata e così precisa esposizione che egli ha fatto della funzione del libro fondiario e dell'indubbiamente importante compito che viene svolto dai conservatori. Purtroppo io credo che non si possa qui parlare di inoppugnabili eccezioni della Giunta, perchè già il fatto che io precisi che ci troviamo di fronte a un problema assai delicato, ci dice che tutta la verità non è probabilmente nell'interpretazione di quella che è l'istanza presentata, e non per la prima volta, dai

conservatori, non sta da una parte, ma probabilmente non sta neppure tutta dall'altra. Quindi io la ringrazio, collega, per aver portato almeno sul tappeto questa problematica, ripeto, che sarà meritevole di maggiore attenzione da parte della Giunta regionale, ma probabilmente si dovrà fare un attento esame della funzione e dei compiti realmente svolti da questi conservatori. Io credo però che, allo stato attuale, l'emendamento proposto dal gruppo comunista non possa essere accettato, perchè significherebbe anzi tutto riconoscere ai conservatori-capi lo svolgimento di funzioni della carriera direttiva, il che non corrisponde alla realtà, nonostante quanto detto poc'anzi. Secondariamente perchè questo emendamento porterebbe forse ad una, anzi senz'altro a una discriminazione, in quanto servirebbe soltanto ai conservatori-capi, mentre gli altri conservatori tavolari non ne trarrebbero beneficio alcuno. Lei si è richiamato alla legislazione austriaca, e bene ha fatto perchè questo è un istituto che sopravvive a quella legislazione, sopravvive solamente nella nostra Regione e nella Regione del Friuli-Venezia Giulia. Ora è vero, la legislazione austriaca con la legge, se non vado errato, del 25 luglio 1971 e il relativo regolamento, faceva riferimento a un vero e proprio giudizio tavolare, formato da un magistrato e da un tenitore del libro fondiario. Ora, invece, con l'avvento della legislazione italiana, che ha trovato pratica applicazione soltanto nel 1929 qui da noi, fermo restando il compito del pretore in veste di giudice tavolare, il cancelliere della Pretura assumeva anche le funzioni di tenitore. Le norme poi di attuazione che lei giustamente ha ricordato, prevedevano il passaggio di questo delicato settore alla Regione e con la legge regionale del 27 novembre del '71 si legiferava in questa materia istitutiva e del personale e venne creato questo ruolo auton-

mo, che era di 26 o 30 conservatori. Ora la firma dei decreti tavolari continuava però da parte dei cancellieri in quanto un articolo, mi pare l'art. 57 del codice di procedura civile, prevede che la sottoscrizione di ogni atto giudiziario avvenga da parte del cancelliere, nel caso in parola dei funzionari amministrativi, conservatori, che coadiuvavano i magistrati al posto dei cancellieri. E' necessario fare questa premessa per capire poi quelle che sono le mansioni. Con successive leggi regionali venivano aumentati gli organici, i ruoli, uniformandoli al resto del personale, pur con una differenza rispetto all'originaria legge del 17 novembre del '71, ma con qualche vantaggio, — e qui dobbiamo tenere presente questo particolare —, rispetto al resto del personale della carriera normale di concetto. Tanto è vero che nel '72, se voi ricorderete, venne aperta anche una vertenza sindacale che ha portato alla legge regionale del 1974, presentata dall'assessore Dürnwalder, con l'istituzione delle carriere speciali dei conservatori e degli aiutanti tavolari. Questo per dire che la richiesta, già in quella sede, venne avanzata dai conservatori. ora quali sono queste mansioni? Le mansioni di conservatore del libro fondiario, in analogia ai precedenti tenitori e cancellieri, possono riassumersi praticamente nella accettazione delle pratiche tavolari, nell'esame naturalmente delle istanze e nel controllo della loro corrispondenza allo stato tavolare, e nella stesura di quello che in gergo viene definito il lustrum, cioè l'esposizione dei motivi di concomitanza della domanda, dell'istanza a quello che è lo stato tavolare. Competeva e compete ancora a tutt'oggi al giudice l'esame di merito di questi atti e la stesura anche dei decreti tavolari. Però, il più delle volte, ed è qui dove si fanno forza i conservatori, il più delle volte il decreto, sia perchè viene già predisposto dalle parti prima di

presentarlo al giudice tavolare, sia perchè le parti omettono di stenderlo e il giudice il più delle volte non è a conoscenza della legislazione tavolare, in quanto trasferito dal resto d'Italia dove vigono invece i registri immobiliari, il decreto — dicevo — in realtà normalmente viene effettivamente steso dal conservatore. Dunque, questo conservatore fa effettivamente qualcosa che è proprio del giudice — ecco qui la delicatezza del problema — il quale però firma e risponde del decreto. E lo fa nell'eseguire le iscrizioni previste in decreto e notifica degli atti, nel predisporre, a mezzo anche di altri aiutanti tavolari, estratti tavolari e autenticati. Ora la legge del '74 testè richiamata, stabilisce che i conservatori provvedono all'esame delle domande tavolari e dei documenti, al confronto tavolare, all'autenticazione delle copie e degli estratti e che devono provvedere alla trattazione delle pratiche tavolari in collaborazione con il giudice tavolare. Ora il riferimento che essi fanno di frequente è un riferimento a quanto avviene in Austria e in Germania, che è praticamente la patria da dove proviene questa legislazione, per le pratiche di volontaria giurisdizione e quindi anche tavolare. Ed essi dicono: là coloro che svolgono questa funzione sono nella carriera direttiva. E' vero, là vige l'istituto del "Rechtsfleger" che ha ricevuto in quella legislazione anche un qualche cosa di più di quello che ha potuto dare la nostra, perchè lì è presieduto e a ciò provvede un laureato. Cioè si tratta in realtà di una carriera para-giudiziaria, che da noi non esiste e che indubbiamente legittima quanto oggi qui i conservatori chiedono, ma che la Regione allo stato attuale non può assolutamente accogliere. Ora all'atto della emanazione delle recenti norme di attuazione del '73, in quella sede era stata richiesta la sostituzione della firma sui decreti di cancelliere

con quella del conservatore, ma ciò anche con esito negativo, anche qui i conservatori non hanno ottenuto quanto richiedevano. Ora è vero che il conservatore controlla, predispone per il giudice i decreti in taluni casi, ed ho spiegato anche in quali e per ragioni direi o di omissione da parte dei richiedenti o in casi eccezionali, soprattutto nei primi tempi, in quanto il giudice proviene dalle vecchie province e quindi non è a conoscenza della legislazione tavolare, quindi effettivamente può anche arrivare fino a stendere lo stesso decreto, ma con l'istituzione della carriera speciale intermedia fra la direttiva e la concetto, ma con parametri di vertici uguali, analoghi a quella della direttiva, è parso all'amministrazione regionale di dare un effettivo riconoscimento anche sotto l'aspetto retributivo a questi funzionari che svolgono in modo così lodevole mansioni così delicate. Ora l'istituto a cui ci si richiama, l'istituto del "Rechtsfleger" non pare che sia accettato dal nostro ordinamento giuridico italiano, mentre si potrebbe, se si vuole fare un passo in avanti, si potrebbe ancora nuovamente insistere per la sostituzione della firma dei cancellieri, quella firma che attualmente viene posta ancora dal cancelliere e che i conservatori cercano di avocare. Mi pare che allo stato attuale, proprio se non vogliamo introdurre una discriminazione e rispettivamente attribuire a questo personale, che svolge lodevolmente il suo compito, una mansione che direttiva ancora non è, nonostante quanto ho detto, io credo che la Regione in questo momento non lo possa assolutamente fare.

PRESIDENTE: Ha la parola in cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, direi che ero curioso di attendere la risposta del Presidente della Giunta regionale a questa proposta di

emendamento che ho firmato. Ha dimostrato il signor Presidente della Giunta regionale di avere una certa confidenza con gli argomenti che riguardano il tavolare, ecc., però mi consenta signor Presidente di dire quanta ingoranza di preparazione ha dimostrato il legislatore costituzionalista, quando nel rivendicare competenza per la nostra autonomia ha dimenticato che, assieme al tavolare, c'è anche il catasto. C'è un catasto e noi oggi riscontriamo di giorno in giorno quante difficoltà incontriamo nel coordinare l'attività dei due enti, che, sotto l'aspetto specifico, dovrebbero marciare abbastanza parallelamente.

Pertanto, l'apposizione della nostra firma assieme ai colleghi del gruppo comunista, su questa proposta di emendamento aggiuntivo, questo art. 9 bis, potrebbe essere interpretata come un tentativo di contraddizione rispetto all'impostazione generale che abbiamo voluto dare alla nostra posizione assolutamente negativa a questo disegno di legge, quando si cerchi o quando si interpreta il nostro tentativo di voler privilegiare e discriminare una determinata categoria, mentre noi abbiamo tentato di verificare, mi sembra che Virgili lo abbia detto nell'introdurre il suo discorso, di massimalizzare, di riconoscere una certa importanza ad un istituto, che ci privilegia rispetto a tutte le altre regioni del territorio nazionale. E mi fa meraviglia proprio che i colleghi della S.V.P. non vogliano riconoscere questo istituto, che dal punto di vista giuridico ed anche pratico ha un valore veramente enorme rispetto all'ordinamento che guida ed effettivamente coordina e ordina tutto quello che è l'istituto della proprietà fondiaria nel restante territorio nazionale. Noi diciamo che veramente troviamo convalida, conferma nella nostra impostazione nel dover reimpostare tutta la legislazione che riguarda ...

(Interruzione)

RICCI (P.S.I.): Ecco, io direi questo: che di fronte a una sistematicità nel prospettare questi provvedimenti frazionari, sconsiderati, rispetto all'esigenza, che lo stesso collega Dalsass oggi nel proporre e nel sostenere l'emendamento all'art. 3 rivendicava, di dover coordinare sotto certi aspetti quella che è la legislazione riguardante il personale dipendente degli enti autonomi, Regione e Provincia, e di fronte a questa vostra resistenza nel sostenere una legge che poi cercheremo di dire in sede di dichiarazione di voto è veramente contraddittoria, rispetto anche a un certo atteggiamento progressista di questa Giunta regionale, noi diciamo che, però, se vogliamo veramente riconoscere e adeguarci a quella che è l'impostazione evidente e accettata a livello di enti locali, dobbiamo rispettare un certo mansionario, e se vogliamo impostarla dal punto di vista del mansionario dovremmo avere il coraggio di utilizzare appieno quelle che sono le caratteristiche della nostra autonomia, e riconoscere quella che è la funzione veramente del conservatore tavolare. Perché se lei, signor Presidente, ha avuto la fortuna di praticare una certa attività professionale per riscontrare giorno per giorno quello che succede negli uffici tavolari, vorrà ammettere che sì noi dobbiamo ringraziare il signor giudice tavolare di voler acconsentire nel giro di qualche giorno ad apporre la firma, ma oltre a quella non fa niente, non verifica, non garantisce, e noi sappiamo che il responsabile vero è il conservatore. Se oggi ancora, pur con tutte le cautele nell'affermare ciò, abbiamo ancora un'impostazione, un regolamento, una certa situazione tavolare e catastale nella nostra regione, lo dobbiamo a questi conservatori tavolari, e se questi conservatori hanno solamente il difetto di essere dei

diplomati, dei geometri invece che dei laureati, ecc., ciò non toglie che debbono essere riconosciute le loro funzioni. Questa è la situazione, signor Presidente. Io la osservo nelle sue espressioni di dubbio e di critica, per lo meno così mimica, ma per una esperienza che è stata fatta anche personalmente, creda che noi questo riconoscimento lo dobbiamo dare. Questo, ripeto, può sembrare una contraddizione rispetto alla rivendicazione in generale che stiamo portando avanti e che ci porta a riconfermare la nostra opposizione a questa legge, ma nel proporre questo c'è una certa logica, nel salvaguardare quelli che sono per lo meno i vantaggi che possiamo rivendicare nei confronti del sistema tavolare del Paese che ci guida, per lo meno, e ci condiziona nel suo ordinamento legislativo. Perciò mi meraviglia e ci meraviglia che lei voglia dire di no a questo tentativo di aggiustare un disegno di legge comunque arretrato rispetto a quelle che sono le esigenze attuali, e che dovrebbe certamente, secondo il tentativo della maggioranza e della Giunta, aggiustare una situazione per poter trasferire poi, in una situazione non so quanto migliorata, certi ruoli alle Province di Trento e Bolzano.

Ciò mi trova non consenziente, assolutamente negativo di fronte a una proposta tale di aggiustamento.

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zu Wort? Wenn nicht, stimmen wir über den Artikel 9 bis ab, der als Abänderung vorgelegt wurde. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Der Artikel 9 bis ist abgelehnt.

Metto in votazione l'art. 9 bis: è respinto a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 10

Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e non valutato ai sensi dell'art. 24 della legge medesima è riconosciuto sia ai fini dell'attribuzione della seconda classe di stipendio della qualifica rivestita, sia ai fini della ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore.

L'anzianità eventualmente eccedente quella occorrente per l'attribuzione della seconda classe di stipendio, è riconosciuta ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio.

Gli effetti economici dell'applicazione delle norme del presente articolo decorrono dal 1. luglio 1975.

Metto in votazione l'art. 10: è approvato a maggioranza con 10 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 11

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assunzione in posizione di comando di personale di ruolo dello Stato e degli enti locali prevista dall'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, è disposta per tempo determinato.

Metto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 12

A decorrere dal 1. gennaio 1976 l'ammontare dei miglioramenti di carattere generale concessi al personale statale e spettanti al personale regionale, in virtù dell'art. 1 della legge

regionale 7 settembre 1958, n. 23 è provvisoriamente non cumulabile con l'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale citata e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente cesseranno di avere effetto dalla data del 1. gennaio 1976 qualora entro il 30 giugno 1977, con apposita legge regionale, la materia non venga disciplinata in via definitiva.

Zu Artikel 12 wurden zwei Abänderungsanträge eingereicht. Der erste lautet: ...

Sono stati presentati due emendanti all'art. 12.

Emendamento sostitutivo proposto dalla Giunta regionale:

“A decorrere dal 1 gennaio 1976 l'aumento della indennità di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, derivante dalla maggiorazione dello stipendio del personale statale, riduce provvisoriamente, per l'importo corrispondente, l'indennità integrativa speciale che viene assorbita per l'importo massimo di lire 655.200. annue.

Le disposizioni di cui al comma precedente cesseranno di avere effetto dalla data del 1 gennaio 1976 qualora entro il 30 giugno 1977, con apposita legge regionale, la materia non venga disciplinata in via definitiva.”

Firmato Molignoni, ecc.

C'è un secondo emendamento, che dice: “E' soppresso l'art. 12”, firmato Ricci, Virgili, Tonon, Gouthier e Stecher.

Chi chiede la parola su questo emendamento soppressivo? La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente, ma vorrei confermare del resto quanto già avevamo esposto con la relazione di minoranza, presentata su questo disegno di legge. Mi sembra che nel momento in cui si va ad accumulare con l'art. 12 ogni riferimento, ogni consistenza effettiva di un trattamento economico acquisito dai dipendenti regionali, si dovrebbe proporre un qualche cosa di sostitutivo, una regolamentazione sostitutiva. Ecco, la nostra opposizione è stata in questo principio e pertanto chiediamo che l'art. 12, come proposto nel disegno di legge della Giunta, venga soppresso.

C'è un emendamento sostitutivo mi sembra della stessa Giunta, che dovrebbe essere stato concertato con una parte dei rappresentanti dei dipendenti regionali; ci risulta anche nel contempo che la maggioranza di questi non lo accettano; pertanto rimaniamo sempre convinti della necessità di sopprimere l'art. 12 come è proposto nel disegno di legge della Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Wir hatten schon in der Gesetzgebungskommission Gelegenheit über dieses Thema zu reden und auch in der Gesetzgebungskommission hatten wir einige Meinungsverschiedenheiten, der Kollege Ricci und ich. Ich habe damals den Standpunkt vertreten und diesen vertrete ich auch heute noch, daß es höchst an der Zeit wäre, auch für die Regionalangestellten eine autonome Regelung vorzunehmen, und zwar in rechtlicher wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine vollkommen autonome Regelung. Es soll nämlich nicht immer so bleiben, daß jede Maßnahme, die der Staat für die eigenen Beamten trifft, sich automatisch auf die Regionalan-

gestellten auswirkt, denn es hat dies auf der einen Seite Vorteile, auf der anderen Seite aber auch gewaltige Nachteile. Immer wieder ist hier im Regionalrat und gerade von dieser Seite, die heute die Abschaffung dieses Artikels 12 wünscht, erklärt und verlangt worden, man müsse endlich die wirtschaftliche und die rechtliche Regelung für die verschiedenen Angestellten der Provinzen und der Region gleichschalten; immer wieder hat man das verlangt. Und wie kann man denn eigentlich eine Gleichschaltung vornehmen, eine einheitliche Regelung vornehmen? Indem jede Körperschaft das Personal mit eigenem Gesetz vollkommen autonom regelt. Und hier, glaube ich, macht man nun endlich den ersten Schritt. Ich sage, man macht nur den ersten Schritt auf eine autonome Regelung hin. Man müßte noch weitergehen. Ich glaube, der Regionalausschuß hat es schon übernommen, hier einen eigenen Gesetzentwurf ausarbeiten zu lassen, damit diese rechtliche und wirtschaftliche Stellung des eigenen Personals gesondert geregelt wird. Also, man muß noch weitergehen, denn sonst bekommen wir überhaupt ein Durcheinand hinein in unser gesamtes Personalwesen. Heute, wo wir kurz vor dem Übergang von einem beachtlichen Teil des Personals von der Region auf die zwei Provinzen stehen, darf man nicht eine Erschütterung vornehmen. Eine Erschütterung vornehmen würde man, wenn man, sagen wir, die Sachen laufen ließe.

Was beinhaltet eigentlich dieser Artikel 12. Der Artikel 12 beinhaltet praktisch nur folgendes: daß die wirtschaftlichen Verbesserungen, die der Staat für das eigene Personal vorsieht, auch auf die Regionalangestellten ausgedehnt werden, jedoch nicht die Regionalzulage darauf gegeben wird. Praktisch will man vermeiden, daß auch dieser Teil als Regionalzulage noch dazu

kommt. Und ich finde diesen ersten Schritt als angebracht. Ich kann Ihnen sagen, daß wir in der Provinz Bozen ähnlich vorgehen, das heißt der Staat hat beschlossen, einen Vorschuß zu geben für das eigene Personal in Höhe von 20.000 Lire. Auch bei uns in der Landesverwaltung ist man an den Landesauschuß herangetreten mit dem Begehren, die 20.000 Lire zu geben plus 35%. Wir waren als Landesauschuß auch der Meinung, daß die Aufbesserung schon gerechtfertigt ist und auch gegeben werden soll, aber wir waren nicht der Meinung, daß man auf diese 20.000 Lire noch die 35% dazugeben soll, so ähnlich, wie man eigentlich jetzt noch von dieser Seite verlangt, daß man dies für das Regionalpersonal dazugeben soll.

Also dieser Artikel 12 soll der erste Schritt auf dem Wege zur Vereinheitlichung der wirtschaftlichen und rechtlichen Behandlung sämtlicher Angestellten in der Region bzw. in den beiden Provinzen sein. Deswegen sind wir auch dagegen, daß man diesen Artikel jetzt nun plötzlich fallen lassen will.

(Già in sede della commissione legislativa abbiamo avuto occasione di discutere quest'argomento, in cui il collega Ricci ed io abbiamo avuto alcuni contrasti di opinione. Personalmente ho sostenuto, e lo sostengo tutt'ora, il punto di vista, che sarebbe ora e tempo di adottare anche per i dipendenti regionali una regolamentazione autonoma, sia sotto il profilo giuridico, come quello economico. La situazione infatti non dovrebbe rimanere sempre l'attuale e cioè che ogni provvedimento a favore del personale statale venga esteso automaticamente ai dipendenti regionali, la qual cosa rappresenta sì aspetti positivi, ma anche rilevanti aspetti negativi. In Consiglio regionale si è sempre levata una voce dai banchi, dai quali ora si desidera

vedere abrogato l'articolo 12, avanzando in continuazione la richiesta di livellare il trattamento giuridico ed economico riservato ai dipendenti delle Province e della Regione. Ma come si può provvedere ad un adeguamento, vale a dire ad un livellamento? Disciplinando ogni ente la materia in modo autonomo ed a tal proposito ci accingiamo, credo, a fare il primo passo, ma desidero sottolineare che soltanto del primo passo si tratta, per cui si dovrebbe andare oltre. Credo che la Giunta regionale si sia già impegnata ad elaborare un nuovo progetto di legge, al fine di regolamentare autonomamente la materia del personale. E' necessario quindi continuare quest'opera, altrimenti con il tempo creeremo a tal proposito una grande confusione. Oggi il passaggio di una rilevante parte del personale della Regione alle due Province è imminente, per cui non si può operare uno sconvolgimento, poichè a tanto si giungerebbe, lasciando correre le cose.

Che cosa prevede in effetti l'articolo 12? Null'altro che l'estensione dei miglioramenti economici a favore degli statali ai dipendenti regionali, esclusa comunque l'indennità regionale. Si vuole praticamente evitare l'aumento dell'indennità in parola, per cui ritengo questo un provvedimento opportuno. Posso dire a Loro Signori, che anche in Provincia di Bolzano ci comporteremo nello stesso modo, val a dire che lo Stato ha concesso ai propri dipendenti un anticipo di 20.000 lire, per cui anche il personale provinciale richiederà un aumento di 20.000 lire più il 35 per cento. La Giunta provinciale ritiene giustificato questo miglioramento, che va concesso, ma non intende comunque riconoscere pure il 35 per cento, come viene richiesto ora a favore del personale della Regione.

Quest'articolo 12 rappresenta pertanto il primo passo verso un unico trattamento

giuridico ed economico di tutti i dipendenti dei tre enti, vale a dire della Regione e delle due Province. Per questo motivo siamo contrari all'improvviso stralcio dell'articolo in parola).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo: è respinto a maggioranza con 7 voti favorevoli e 2 astenuti.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

Quindi è approvato anche l'articolo, poichè è sostitutivo.

Art. 13

I posti lasciati liberi dal personale regionale trasferito alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù dell'art. 111 del D.P.R. 31 agosto 1971, n. 670, sono resi indisponibili in attesa della ristrutturazione dei ruoli regionali.

La ristrutturazione dei ruoli avrà effetto dalla data del trasferimento del personale regionale alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Metto in votazione l'art. 13: è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astenuti.

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, art. 13 bis, che recita:

Per il personale femminile con prole, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni, concernenti l'esodo volontario del personale femminile, si applicano prescindendo dal carico del coniuge e della prole.

Firmato Franzelin, Gebert-Deeg, Bertolini.

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich habe schon ganz kurz vor einiger Zeit auch zu diesem Artikel 13 bis Stellung bezogen. Ich ergreife nicht das Wort, wie vielleicht Kollege Virgili glaubt, um für das weibliche Personal eine Lanze zu brechen. Das überlasse ich dem Kollegen Virgili selbst! Ich möchte nur den Inhalt dieses Artikels ein wenig erläutern. Ich habe schon gesagt, der Artikel 3 ist eigentlich neu dazugekommen und gilt für das Personal, das künftighin aufgenommen werden soll. Der Artikel 13 bis ist nichts anderes als eine Garantie für das bereits im Dienst befindliche Personal, daß es jene Behandlung erfährt, die ihm aufgrund der bestehenden Gesetzgebung garantiert war; also man will dem weiblichen Personal, welches schon vor Inkrafttreten dieses Gesetzes im Dienst war, jene Rechte anerkennen, die es eigentlich bisher aufgrund der Bestimmungen hatte. Erworbene Rechte werden hier, sozusagen, anerkannt und nichts mehr!

(Avevo già preso in precedenza brevemente posizione in merito a quest'articolo 13 bis. Non prendo la parola, come forse il collega Virgili crede, per intervenire a favore del personale femminile. Questo compito lo lascio allo stesso collega Virgili! Desidero invece illustrare il contenuto di quest'articolo. Ho già detto che l'articolo 3 è nuovo e vale per il personale, che verrà assunto in futuro. L'articolo 13 bis è null'altro che una garanzia per il personale già in servizio, per il quale si fanno salvi i diritti derivanti dalla attuale legislazione; si vuole così riconoscere al personale femminile, che si trova già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i diritti previsti dalle norme tutt'ora in vigore. Si riconoscono pertanto i cosiddetti diritti acquisiti e null'altro!)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emenda-

mento preletto: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 14

Dopo l'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

“Le funzioni di addetto all'Ufficio stampa possono essere affidate, a contratto, a persona iscritta all'ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria. A tale fine esso è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane.

La nomina è conferita con deliberazione della Giunta regionale.

Nell'atto deliberativo sono specificati la qualifica e le funzioni attribuite, che comunque non potranno essere superiori a quelle di primo dirigente, nonchè le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico; per il trattamento economico viene riconosciuta, agli effetti della concessione degli aumenti periodici previsti dal contratto di categoria, un'anzianità decorrente dalla data di iscrizione nell'albo dei giornalisti.

Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale si provvede all'iscrizione all'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per l'indennità di missione sono applicate le norme vigenti per il personale regionale di qualifica corrispondente.

Metto in votazione l'art. 14: è approvato a

maggioranza con 9 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 14 bis

Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.

Le materie d'esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriere e ruoli già previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, valgono le norme del regolamento stesso.

Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio e prorogato per tutto il tempo di validità della graduatoria del concorso.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto sia ai fini giuridici che economici il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo d'impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo attualmente assegnato alla carriera ausiliaria, che sia in possesso del titolo di

studio prescritto, può essere ammesso al concorso per il ruolo della carriera esecutiva. Il restante personale può essere ammesso al concorso per la carriera corrispondente per la quale è stato assunto.

Metto in votazione l'art. 14 bis: è approvato a maggioranza con 8 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 14 ter

L'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 è abrogato.

C'è un emendamento soppressivo, a firma Dalsass e altri, che recita: "L'art. 14 ter è soppresso".

Chi lo vuole illustrare? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Auch in der Gesetzgebungskommission habe ich bereits den Standpunkt vertreten, daß es nicht richtig sei, diesen Artikel 17 so ohne weiteres abzuschaffen, weil oft zwingende Gründe es direkt verlangen, sofort den einen oder den anderen aufzunehmen für besondere Dienste. Ich sage: zwingende Gründe, denn man hat mit diesem Artikel 17 eigentlich nie übertrieben. Es sind immer nur wenige Einheiten von Personal aufgenommen worden, und zwar, wenn es schnell, schnell notwendig war. Andererseits ist dieser Artikel 17 auch ein Sicherheitsventil, um manchmal den verlorengegangenen ethnischen Proporz wieder herzustellen. Das ist auch möglich gewesen in diesen letzten Jahren. Aber daß es oft notwendig ist aus zwingenden Gründen, eine, zwei oder drei Personen aufzunehmen geht schon auch aus der Tatsache hervor, die sich erst vor kurzem ergeben hat. Beim Landesfeuerwehrinspektorat

in Bozen sind sie mit den Arbeiten drei oder vier Monate im Verzug, im Rückstand. Warum? Weil der Landesfeuerwehriinspektor bzw. das Inspektorat aufgrund von Landesgesetzen eine Fülle von neuen Aufgaben übertragen erhalten hat. Diese Aufgaben, sagt der Landesfeuerwehriinspektor, ist er allein nicht in der Lage zu bewältigen; er braucht unbedingt Personal. Was ist nun gemacht worden? Es ist der normale Weg beschritten worden. Man sage mir nicht von dieser Seite drüben, daß hier etwas nicht richtig gemacht worden wäre. Es wurde der normale Weg beschritten und es ist ein Wettbewerb ausgeschrieben worden. Und was ist dann passiert? Es ist passiert, daß der Wettbewerb praktisch leer ausgegangen ist und somit ist man immer noch dagestanden mit den Aufgaben, die man übertragen erhalten hatte und mit keinem Personal. Also konnte man glücklicherweise — und ich weiß nicht, ob es gelingen wird — auf diesen Artikel 17 zurückgreifen und hat so einen Ausweg gesucht. Ob man ihn gefunden hat, weiß ich auch noch nicht. Also aufgrund dieses Artikels 17 sollte man wenigstens ein, zwei Leute anstellen, aufnehmen, die die entsprechenden notwendigen Voraussetzungen haben, also Techniker, die man aufgrund eines Wettbewerbes nicht gefunden hat. Vielleicht, wenn man sich irgendwie anstrengt, ist es möglich, sie provisorisch aufzunehmen, indem man sie gerade dort findet, wo sie sind. Also dieser Artikel 17 ist irgendwie ein Sicherheitsventil für die Regionalregierung, um im Bedarfsfalle Personal, immer nur wenige Einheiten, aufnehmen zu können.

Deswegen haben wir diesen Antrag eingebracht, daß dieser Artikel abgeschafft wird. Damit möchten wir erreichen, daß Artikel 17 auch noch weiterhin in Kraft bleibt.

(Anche in sede della commissione legislativa ho già sostenuto il punto di vista, come sia un errore abrogare senz'altro l'articolo 17, in quanto plausibili motivi spesso ci pongono nella necessità di assumere subito l'uno o l'altro per particolari servizi. Ripeto: plausibili motivi, in quanto mai si è esagerato con quest'articolo 17. Sono state assunte sporadicamente poche unità di personale e soltanto in casi di estrema urgenza. Del resto l'articolo 17 rappresenta pure una valvola di sicurezza per ripristinare la proporzionale etnica, andata talvolta perduta. In questi ultimi anni ciò è stato possibile. La necessità di assumere talvolta per motivi plausibili urgentemente due o tre persone, emerge pure dai fatti verificatisi recentemente. L'ispettorato antincendi registra un lavoro arretrato di quattro o cinque mesi. Per quale motivo? L'ispettore preposto al servizio antincendi, vale a dire l'ispettorato, si è visto infatti attribuire da leggi provinciali un'enorme quantità di nuovi compiti, che l'ispettore, così afferma l'interessato, non riesce adempiere da solo, per cui necessita di nuovo personale. Che cosa è stato quindi fatto? E' stato seguito il normale iter. Non mi si venga a dire, signori colleghi, che non si sono fatte le cose a regola d'arte. Si è quindi seguito il normale iter, con regolare bando di concorso. Che cosa è accaduto? Il concorso è andato praticamente a vuoto, per cui i nuovi compiti devono essere fronteggiati tutt'ora senza personale. Per fortuna si è potuto ricorrere a questo articolo 17 per cercare una soluzione, ma non sono ancora al corrente se si sia già trovata una via d'uscita. In base a quest'articolo 17 si dovrebbero assumere almeno due persone munite dei richiesti requisiti, dunque tecnici, che non sono stati reperiti in base ad un regolare concorso. Forse, facendo qualche sforzo sarà possibile assumerli in via

provvisoria, dopo averli naturalmente trovati. L'articolo 17 dunque è una specie di valvola di sicurezza per la Giunta regionale per poter assumere, sempre in caso di necessità, alcuni elementi.

Per questo motivo abbiamo presentato la richiesta di depennare quest'articolo, proposta, con la quale intendiamo mantenere ulteriormente in vigore l'articolo 17.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Cogoli.

COCOLI (D.C.): Signor Presidente e signori consiglieri, a me corre l'obbligo a questo punto di precisare la mia posizione, che è una posizione personale, in ordine alla presentazione dell'emendamento soppressivo dell'art. 14 bis. Io dichiaro che voterò contro tale emendamento per le ragioni che ho espresso in discussione generale, sulle quali oggi concordo ancora di più che in passato. L'art. 17 ha comunque una sua validità, si dice che è della validità della copertura di uno spazio etnico, però dobbiamo constatare che esso rappresenta comunque una discriminante rispetto a un diritto che deve essere univoco e che trova, a modo di vedere, esplicito riferimento nella Costituzione, cioè quello dell'accesso di ciascun cittadino all'ente pubblico. Io dovrei, per la verità, chiosare alcune delle frasi che nell'intervento di replica al dibattito in discussione generale il signor Presidente ha voluto riservare al mio intervento. Però credo di non voler trasformare questo Consiglio in un tribunale, nè per le facili citazioni in latino, nè per la caccia alle streghe che con le stesse si è inteso o si intende imbastire, nè per il processo alle intenzioni, e neppure per lo sviluppo di fotografie che da parte del sottoscritto nel suo intervento non sono state scattate. Debbo ribadire questa mia

posizione, è un'apozizione che è in sintonia con un principio accettato e votato in sede di Consiglio provinciale; ne sono profondamente convinto, — credo che questa mattina lo stesso Presidente della Giunta abbia ribadito che il principio ha una sua validità —, e pertanto, in ordine a questo atteggiamento io intendo in linea politica essere consequenziale anche in questa sede. Per me il discorso della proporzionale etnica può essere un facile alibi, lo rispetto, non concorrono i cittadini tedeschi ai concorsi della Regione e sarebbe interessante ricercarne le cause, le motivazioni, certi facili rifiuti alle istituzioni dell'università nella provincia di Bolzano, in Bolzano... Detto questo, comunque, io ritengo di dover, a titolo personale, comunque essere consequenziale e pertanto io voterò l'emendamento soppressivo del 14 bis.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, mi sembra che il collega Cogoli sia stato abbastanza esplicito nella sua pur sintetica dichiarazione di voto, e la perplessità manifestata da Cogoli è la perplessità nostra di fronte a queste contraddizioni: quando si vuole cercare di coordinare la normativa, lo dicevo prima, a livello di enti autonomi, normativa che dovrebbe regolare per lo meno il personale, quando poi in provincia di Trento si votano certe cose, in Provincia di Bolzano o in Regione si votano cose opposte! E fa specie e meraviglia la dichiarazione del collega assessore provinciale Dalsass, quando ci dice che, espletati i regolari concorsi per l'aggiudicazione dei posti, quello dei vigili del fuoco in particolare, non si sono trovati concorrenti, mentre loro pensano che con l'art. 17 si trovino i concorrenti. Ma come? A trattativa privata? Non c'è la gara pubblica? A trattativa privata si

trovano?

(Interruzioni e risate)

RICCI (P.S.I.): E' questa la cosa che ci preoccupa veramente. Ci sono delle questioni di principio che dovrebbero valere nei confini trentini, nei confini bolzanini, nei confini italiani, nei confini di tutti i paesi cosiddetti civili e occidentali. Pertanto non è una difesa ad oltranza, a meno che questa Regione, questo residuo di Regione non sia rimasto in piedi solamente per la soluzione di determinati problemi della Provincia di Bolzano o per lo meno del gruppo etnico tedesco; ci domandiamo perchè i principi devono essere adeguati alle esigenze dell'uno o dell'altro gruppo e perchè la Regione si debba adeguare costantemente, nonostante la massiccia presenza di un gruppo democristiano, trentino e bolzanino, a queste esigenze particolaristiche di trattativa privata del gruppo tedesco della Provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: La parola al cons. Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich muß meinen Vordner folgendes sagen: Es waren nicht wir, die diese Region aufrechterhalten wollen, sondern ihr wart es, die sie haben wollten. Wenn wir schon diese Region haben müssen, weil ihr sie haben wolltet, dann werdet ihr uns den ethnischen Proporz zugestehen müssen.

(All'oratore che mi ha preceduto, devo dire quanto segue: Non siamo stati noi a voler mantenere in vita questa Regione, in quanto questo è stato il vostro desiderio. Se quindi dobbiamo avere questa Regione, poichè voi, ripeto, la volete, dovrete riconoscerci pure la proporzionale etica.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Ripetiamo quanto abbiamo già detto: noi siamo contrari a questo emendamento che tende a sopprimere gli emendamenti introdotti dalla commissione. Qui poi c'è tutto uno scherzo abbastanza ridicolo, se non ci fosse sotto un interesse aprioristico di questo o quel partito, di questo o quel gruppo della maggioranza abbastanza drammatico! Per cui a un certo momento non possiamo accettare una soluzione come questa. Non ci convincono le motivazioni, siamo stati contro questo art. 17 già nel passato, proprio per tutta la potestà discriminante e illimitata che dava agli esecutivi nella assunzione del personale, per cui dobbiamo, a trent'anni di distanza, definire ancora bene come sistemare il personale che è stato assunto nel corso di questi anni. Un emendamento del collega Tanas è stato respinto in sede di commissione, emendamento che tendeva almeno ad introdurre un minimo di giustizia per una serie di persone introdotte ma non giustamente collocate o riconosciute secondo le mansioni, le funzioni, ecc. . Stiamo ancora pagando dal punto di vista della norma, dal punto di vista del trattamento e della considerazione in cui è fatta una parte del personale, della discriminante costante che è stata fatta in tanti anni nei confronti delle forze della sinistra, perchè, signori della maggioranza, ho detto più volte che è più facile non che un cammello, ma che un elefante passi dalla cruna di un ago piuttosto che in questi anni un comunista o un socialista esplicitamente entrasse nell'ambito dei posti che voi avete assegnato a questo o a quel dipendente pubblico. Ora è indubbio, qui si è arrivati finalmente dopo anni e anni a riconoscere che, data una certa sistemazione a un determinato numero dell'apparato che si è determinato in

Regione e in Provincia, era giusto disciplinare questa situazione, abrogare l'art. 17, recuperare veramente quello che stabilisce la legge e la Costituzione del pubblico concorso, dei pubblici uffici, ma voi invece continuate a mantenerlo: da una parte dite una cosa e poi agite diversamente. Veramente qui siamo di fronte a una doppiezza, ma da un punto di vista non solo politico, ma consentitelo morale, colleghi della maggioranza, che spaventa, che non può non preoccupare. Ed ora ormai, di fronte a questo fantasma di Regione, in cui tutto è condizionato da parte di questo o di quel gruppo, e mi pare oggi soprattutto da parte del gruppo della S.V.P. che intende fare il bello e il cattivo tempo, ricattando nel mantenimento o meno della maggioranza, siete voi democratici cristiani di Trento e di Bolzano che dovete decidere. Qui non si tratta di discutere del modo come viene diretta o della politica che fa la Provincia di Bolzano, qui si tratta di salvaguardare un'istituzione con tutti i limiti, le contraddizioni, le riserve che possono essere espresse, le funzioni modeste e limitate che può svolgere in presenza di una giusta e mai sufficientemente rivendicata maggiore autonomia delle due Province, in particolare di quella di Bolzano, pur tuttavia occorre a un certo momento avere chiarezza, serietà, onestà, da un punto di vista politico e morale. Quindi non comprendiamo perchè si debba continuare ad operare con questo ricatto, con quanto ne deriva in senso negativo alla istituzione, al suo funzionamento, alle sue possibilità di legiferare in modo nuovo e in modo adeguato. Ebbene qui, invitiamo i colleghi della D.C., che in sede di commissione hanno votato per una certa soluzione, ad essere espliciti e a far venire fuori finalmente in questa sede, come ha fatto, giustamente, e gliene diamo atto, il collega Cogoli, una posizione di coerenza

morale. Voi che accusate il mio partito, per cui non ci sarebbe democrazia e libertà per il centralismo democratico, voi, colleghi della D.C., misuratevi qui con la vostra coscienza, cominciate a misurarvi su questi grossi problemi che d'altra parte vi hanno travagliato e vi travagliano, sui quali nei segreti delle commissioni, dei pourparler, dei transatlantici vi esprimete e poi invece tutto viene fagocitato, in nome della salvaguardia di un certo rapporto, di un certo potere. Cominciamo da qui a dimostrare davvero che qualcosa di diverso, di rispettabile, di onesto, di corretto si vuol fare, e allora credo che sarete capaci di dare anche qualche risposta più concreta al perchè il 20 giugno e in occasioni precedenti tanti elettori cattolici vi abbiano abbandonati. Cominciamo quindi in modo modesto, se volete, ma concreto, preciso, con coerenza, a recuperare valori che sono stati abbandonati e a introdurre concetti che siano di profondo rispetto dell'istituzione e dei diritti soggettivi di ogni cittadino. Per questo noi votiamo contro l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Collega Virgili, mi pare che il discorso così come è stato impostato da una proposta di emendamento che riguarda un'entità in ogni caso molto modesta...

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe)*

PASQUALI (D.C.): Sì, sì, fatti di principio, sì, sì... Adesso cerchiamo di dire ciascuno di noi la propria opinione, ma che si arrivi a farne un fatto morale, un fatto politico grosso, un fatto che coinvolga l'intera vitalità di un partito, il 20 giugno e tutte quelle altre considerazioni che

sono state fatte...! Ascoltiamo, perchè dobbiamo ascoltare sempre tutto, ma mi pare veramente che non sia il caso nemmeno da parte nostra di lasciarci strumentalizzare con ipotesi di questo genere qui così pesanti!

In realtà il problema è molto modesto e molto più modesto, è stato spiegato molto bene prima dal Presidente, il quale credo vorrà dire ancora un qualche cosa. Ed è evidente, lo ripetiamo, che è un fatto strettamente legato a una realtà politico-tecnica diversa, particolare, che ha bisogno di una sua interpretazione attraverso la legge. Non si va contro la Costituzione, ma si rispetta la Costituzione perchè facciamo salvo un caso che la legge vuole indicare. Qui veramente si potrebbe farne una questione di principio; si potrebbe chiedersi perchè gli elementi del gruppo linguistico tedesco trovano difficoltà o non partecipano al concorso regionale, e questo è stato indicato un elemento di equilibrio per restituire questa proporzione attraverso qualche chiamata, che è stato detto, in ogni caso, essere veramente di una assoluta limitatezza. Non mi pare sia il caso di allargare il discorso a fatti che riguardano la proporzionale etnica. Io devo dire, in qualità di capo-gruppo che avevamo preso atto di una contrarietà del nostro collega Cogoli ad aderire a questa proposta di emendamento e l'avevamo anche autorizzato ad assumere una sua posizione. Certamente mi sorprende il constatare l'allargamento di discorso, che coinvolge, bene o male, il discorso della proporzionale etnica o il discorso della università, che non mi pare trovi spazio in un ragionamento di questo genere. Io questo lo devo dire, perchè a me preme che anche il partito che rappresento abbia sempre una sua correttezza e che separi una posizione personale da una posizione di partito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Grazie, signor Presidente, intervengo brevemente su questa proposta di emendamento, per dire che noi siamo d'accordo, in via di principio, sull'abolizione dell'art. 17, però altra cosa è il principio, altra cosa è il discorso legislativo che stiamo facendo in questo momento. Infatti noi stiamo discutendo una legge, a mio avviso legge vuol dire tradurre o avvicinare il principio alla realtà. Nella provincia di Trento noi siamo stati favorevoli a questa soluzione, in quel determinato modo; qui, però, dobbiamo riconoscere che ci troviamo in una realtà diversa. La situazione è diversa. C'è un problema antico diverso che noi non possiamo ignorare. Mai dobbiamo ignorarlo. E' stato ignorato dalla maggioranza troppe volte e troppo spesso dal 1948 in poi, perciò non vorrei che anche sulle cose piccole si ignorasse, bisogna sempre tenerlo presente. Noi siamo contrari all'abolizione dell'art. 17. D'altra parte, proprio riferendomi a quanto ha detto il Presidente della Giunta in apertura di seduta, noi non dobbiamo farne una questione grave. Collega Virgili, non mi sembra che sia il caso di drammatizzare, perchè se consideriamo bene la limitatezza della facoltà che diamo alla Giunta con l'art. 17, penso che non ci sia niente di grave. Ci sarà, come dici tu, una violazione dei principi, però dobbiamo sempre tenere presente che noi dobbiamo legiferare nel concreto, dobbiamo adattarci un po' alla realtà, non possiamo sovvertirla. Quello forse lo farà il partito comunista in ben altra occasione, non in questa, penso. Comunque, detto questo, mi limito a dire soltanto che noi siamo contrari all'emendamento di soppressione dell'art. 14.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi.

LORENZI Iginio (P.S.I.): Signor Presidente, per

dire due cose. Innanzi tutto si consenta di osservare, dopo l'intervento del collega del S.V.P. che se abbiamo voluto mantenere in piedi l'istituto regionale, sicuramente — credo di interpretare il pensiero di tutta la parte chiamata in causa dal suo intervento —, non era per conservare i metodi di questo tipo. Al capogruppo della D.C., al collega Pasquali volevo osservare che, purtroppo, noi ci siamo sentiti dare risposte del tipo che ha dato lei al problema che abbiamo sul tappeto in questo momento, per molti anni, quando abbiamo osservato che l'introduzione del sistema di assunzione con questi metodi ha portato in provincia di Trento e anche in provincia di Bolzano addirittura a sovvertire quello che era il metodo normale di assunzione del personale. Tant'è che io ho avuto dei dati precisi proprio l'anno scorso in provincia di Trento: noi ci siamo trovati ad avere la maggioranza di dipendenti assunti per chiamata diretta anzichè attraverso un concorso pubblico, e tutte le volte quando noi abbiamo contestato questi sistemi, questi metodi, ci è sempre stato risposto con le parole che lei ha detto in questo momento, e cioè che si trattava ogni volta di due-tre, di cinque, di dieci, di quattordici persone, che c'erano tutte le giustificazioni, che c'era l'urgenza, che c'era il bisogno, a volte anche che il concorso non aveva dato quelle risposte che si attendeva la Giunta, che si attendeva l'organo che aveva bandito il concorso. Quindi conosciamo tutto questo tipo di giustificazioni e appunto sappiamo e abbiamo un'esperienza negativa, pesantemente negativa di questo modo col quale si tende a giustificare operazioni che hanno portato a sovvertire completamente quello che è un sistema che non è soltanto in atto, signori della S.V.P., in Italia, ma in tutto il mondo civile occidentale. Questo sistema mi pare che sia condannato e si tenda a uscirne

fuori da questo sistema in tutti i paesi civili del mondo, non soltanto quindi nel Trentino o in Italia. Quindi, per piacere, signori della S.V.P., dateci lezioni su tante cose, ma almeno su questo terreno non veniteci a darle: dite che avete qualcuno da sistemare, dite che volete interpretare così per affaracci vostri, determinati sistemi, ma per piacere non venite a darci lezione su questo terreno! Ai signori della D.C. noi diciamo, come dicevo prima, anche perchè nel caso specifico non avete da fare una copertura per conto vostro, ma dovete farla, purtroppo per conto di terzi in questo momento, diciamo: per piacere non veniteci a tirar fuori le vecchie argomentazioni, che del resto le avete accantonate proprio recentemente, quando avete accettato l'abrogazione di quel dispositivo che era in atto nella Provincia di Trento per assunzioni di questo tipo, e non venire a riscoprirle in quel di Bolzano, comunque a livello regionale, per conto di terzi, abbiate per lo meno il pudore di stare zitti e non venirci a propinare discorsi di questo tipo! Io mi auguro che la D.C., se ha l'intenzione di voler modificare, di voler ripensare a certi metodi adottati nel passato, che hanno portato a certe situazioni, colga questa occasione per non accettare ricatti su questo terreno, che sono veramente ricatti pesantissimi; non per i due o tre o quanti sono, a me non interessa, gli elementi che qui si tratta di assumere, ma sul piano del principio di un metodo di lavoro, ed esca fuori allo scoperto e faccia vedere veramente in concreto se ha queste disponibilità a un ripensamento sul suo modo di concepire e gestire la cosa pubblica.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevemente, signor Presidente, per notare come, a proposito di questo

emendamento, si sia sviluppato una discussione animata, che non avviene a caso. Io mi domando a un certo momento se la Giunta regionale, se la maggioranza si renda conto del perchè su questioni che, a cominciare dai rappresentanti della S.V.P. per andare al capo gruppo della D.C., si cercano di minimizzare, del perchè si sviluppa una discussione di questo genere. Ora è inutile, collega Pasquali, che si venga a dire che il problema è modesto; è inutile, collega Sembenotti, che tu affermi che si tratta di avvicinare il principio alla realtà: sono tutte parole che servono solamente a mettere o a cercare di mettere un velo pietoso su quella che è una realtà diversa, su quello che è un modo di governare, perchè una classe dirigente che si rispetta, la prima cosa che deve fare è quella di saper trattare tutti i cittadini allo stesso modo. E io dico che quando le assunzioni dell'ente pubblico sono in contrasto con i principi costituzionali che regolano la vita del nostro Stato e quindi anche evidentemente della nostra Regione, quando queste cose praticamente vengono calpestate, una classe dirigente non è più degna, io dico e mi si scusi, di chiamarsi con questo nome.

Perchè in pratica si attuano discriminazioni. Ed è inutile che si invocano questioni di difficoltà, per quanto riguarda l'elemento etnico, che si incontrano attraverso il concorso, perchè se ci sono delle difficoltà che io modestamente e francamente non riesco a capire di che natura esse possano essere, credo che si possano facilmente superare. Perchè questi elementi come si trovano in un modo si possono trovare anche nel concorso pubblico, a meno che, non me se ne voglia, non si esercitino e non si usino determinati sistemi, non lo so, diciamo di coercizione o roba di questo genere, che unicamente potrebbero giustificare difficoltà,

che altrimenti non possono esistere sul piano pratico. Ora io pregherei veramente i colleghi consiglieri di valutare queste questioni. Non sono cose che capovolgono le istituzioni, ma sono cose che incidono sul modo di vita e sul modo di governo degli istituti stessi. Ed è qui che fundamentalmente il mantenimento di un articolo, che suona discriminazione nei confronti di una parte evidentemente della nostra popolazione, va tolto di mezzo. E' stato fatto in sede provinciale a Trento, ci sono volute grosse battaglie e grosse discussioni, ma finalmente si è capito che in definitiva la via da imboccare era quella del rispetto al diritto di tutti a poter concorrere, a parità di condizioni, ad essere assunti dall'ente pubblico. Io non posso comprendere modestamente il comportamento di un partito che a Trento vota in un modo e in sede regionale vota in un altro. La D.C. interroghi sè stessa. Non è su queste cose che possono avvenire rotture nei rapporti col mondo etnico sudtirolese; i problemi sono di altra natura, sono problemi molto più grossi, sono problemi di ordine economico e sociale. Tuttavia anche queste questioni, anche se possono essere definite modeste per la loro portata pratica, sono infinitamente grandi sul terreno dei principi. Ecco perchè noi insistiamo su questo argomento e preghiamo anche i colleghi della S.V.P. di interrogare sè stessi e di non vedere se, in definitiva, fanno un torto alla parte di popolazione che essi rappresentano qui dentro non solamente come legislatori regionali, ma proprio come rappresentanti del mondo etnico sudtirolese, preso nel suo complesso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Ich möchte ganz kurz sein, ich möchte aber erklären, daß mit der Erhaltung

dieses Artikels gewisse Vertreter der deutschen Volksgruppe nicht für die deutsche Volksgruppe sprechen oder für die Südtiroler Volksgruppe, sondern für ihre parteipolitischen Zwecke. Das ist ein sehr großer Unterschied, auch wenn sie die Mehrheit dieser Volksgruppe vertreten. Es ist aber sehr sehr wichtig, daß man die Volksgruppe als solche und ihre politischen Vertreter auseinanderhält. Ich muß hier ganz klar sagen, daß die Praxis uns zeigt, daß man mit diesen Methoden einen Filter schaffen will, das heißt den Filter der parteipolitischen Bestätigung gewisser Beamtenaufnahmen. Das steht im Gegensatz zur korrekten Praxis und das ist auch zum Schaden der politischen Minderheiten in der Volksgruppe selbst. Deshalb — ich will nicht die Gespräche wiederholen, die schon gehalten worden sind — ist diese Art, die man hier beibehalten will und die leider in der Provinz Bozen zur Regel gehört, nicht im Sinne der Südtiroler Bevölkerung. Das muß klar gesagt werden und das sage ich als gewählter Vertreter dieser Südtiroler Bevölkerung!

(Sarò breve, in quanto desidero dichiarare che propugnando la non abrogazione di quest'articolo certi rappresentanti del gruppo etnico tedesco non parlano a favore dei sudtirolesi, ma bensì per i loro scopi politici di partito, il che è ben diverso, sebbene rappresentino la maggioranza del gruppo etnico in parola. E' però molto importante distinguere il gruppo etnico come tale dai suoi rappresentanti politici. Devo dire chiaramente che l'esperienza ci insegna come con questo modo di procedere si voglia creare un filtro, vale a dire il filtro della convalida politica di partito per l'assunzione di certi funzionari, la qual cosa contrasta con la procedura corretta, a danno delle minoranze politiche dello stesso gruppo etnico. Pertanto, — non intendo ripetere

quanto è già stato affermato — questa procedura che non si intende abbandonare e che purtroppo in Provincia di Bolzano è divenuta una regola non rappresenta alcun vantaggio per la popolazione sudtirolese. Queste cose vanno dette chiaramente ed è come rappresentante eletto della popolazione sudtirolese che tanto affermo.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): Per dire che mi sembra inutile che io ribadisca quanto in apertura di seduta ho avuto modo di spiegare al cons. Virgili. Il pensiero della Giunta è stato chiaramente espresso e ritengo che, se mi consentite, i toni un po' da pubblicano che avete qui assunto "ti ringrazio Dio perchè non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e nemmeno come quel pubblicano, io digiuno due volte alla settimana e pago la decima", mi pare che siano stati un po' esagerati. E quindi ringrazio un po' anche...

(Interruzione)

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): No, no, vengo, vengo... Nè d'altra parte mi sembra di dover rispondere neppure a coloro che qui forse vorrebbero avere la moglie ubriaca e la botte piena. Qui mi sono sentito molto affine all'ultimo oratore intervento, a Jenny, perchè come professionisti evidentemente noi i nostri concorsi ce li siamo fatti, sudati e quindi quel tozzo di pane che ci guadagnamo ce lo siamo meritato. Forse questi toni sono stati un po' eccessivi, perchè mi sembra che come Presidente di un esecutivo abbia spiegato chiaramente come qui, pur essendo in discussione il principio che,

ripeto, anch'io condivido, perchè non si tratta di privilegiare logiche di natura politica o strategica o di perpetuare...

LORENZI IGINIO (P.S.I.): *(Interrompe)*

MENGONI (Presidente G.R. - D.C.): Un momento, io non l'ho seccata, caro cons. Lorenzi, io la lezione l'ho accettata molto volentieri e anche vorrei dire con un certo interesse dal cons. Virgili, ma da lei non la accetto, non foss'altro per certi precorsi che ci hanno visti accanto, nè voglio neppure instaurare metodi comparativi. Ad ogni buon conto è lei che mi ha disturbato, quando io non l'ho disturbata, caro consigliere! Io dico che qui avevo spiegato chiaramente come questo articolo rispondesse alle esigenze di una realtà politica e amministrativa particolare nella quale siamo costretti a vivere e anche quale fosse l'incidenza di questo articolo, che indubbiamente, mi scusi, cons. Jenny, non può sicuramente essere come conseguenza un filtro per la conferma politica, ma rispondeva a delle esigenze pratiche di garanzia di una presenza etnica rispetto a una presenza numerica. Io ho prospettato le ragioni che avevano consigliato, accogliendo anche i suggerimenti dell'altro gruppo etnico e anche del gruppo ladino, il mantenimento di questo articolo che sul piano pratico, ripeto, ha un'incidenza minima. Quindi la Giunta, una volta che ha prospettato e ha inserito l'articolo come un articolo che costituisce una valvola per un corretto funzionamento non soltanto amministrativo, ma per il mantenimento di un certo equilibrio anche politico, la Giunta crede di aver fatto il proprio dovere, senza per questo venir meno a questi principi.

PRESIDENTE: Ai sensi dell'art. 89 è stata presentata una richiesta, con le rispettive firme, per la votazione segreta dell'emendamento soppresivo. Le firme richieste sono cinque, quelle fatte sulla richiesta sono otto, quindi procediamo con votazione segreta alla votazione dell'emendamento soppresivo.

Chi è per l'accettazione dell'emendamento soppresivo scrive sì; chi è contro l'emendamento scrive no. E' chiaro. Firmato Crespi, Virgili, Tonon, Gouthier, Stecher, Ricci, Tomazoni, Jenny.

Si vota sull'emendamento, non sull'articolo. L'emendamento chiede la soppressione dell'articolo. Chi è a favore dell'emendamento scrive sì, chi è contro l'emendamento scrive no.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 48 - maggioranza richiesta 25

30 sì

14 no

4 schede bianche

L'emendamento è approvato.

L'art. 14 ter è abrogato. L'art. 17 rimane in piedi. E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, art. 14 quater che recita:

Al concorso per i posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo del personale tecnico ufficiali del Servizio Antincendi del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, da bandire in base all'articolo 14 bis, può essere ammesso il personale appartenente alla carriera dei capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo suddetto in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla

carriera di concetto sopra indicata.

Il servizio prestato nella carriera inferiore dal personale di cui al comma precedente è riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'ammissione al concorso di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale.

Firmato Pasquali, Dalsass.

Chi lo vuole illustrare? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Nur ganz kurz möchte ich diesen Artikel erläutern. Er spricht eigentlich schon für sich. Wir brauchen bei der Berufsfeuerwehr in Bozen bzw. beim Landesfeuerwehrrinspektorat qualifiziertes Personal, um alle diese Gutachten abgeben zu können, die von den verschiedenen Gesetzen verlangt werden, hauptsächlich von den Landesgesetzen über den Schutz von Luft und Boden. Ich hatte schon früher die Gelegenheit, hier zu erklären, daß das Landesfeuerwehrrinspektorat mit diesen Aufgaben drei bis vier Monate im Verzug ist. Nur geht es darum, Leute zu einem Wettbewerb zuzulassen. Ich möchte hier nicht mißverstanden werden: Leute zu einem Wettbewerb zuzulassen, die sich bereits im Dienst befinden in untergeordneter Stellung, jedoch den Studientitel für die übergeordnete Stelle besitzen. Diese Zulassung muß eventuell noch vom Verwaltungsrat, welcher doch aus verschiedenen Vertretern des Personals besteht, beschlossen werden. Es muß auch das Gutachten dieses Verwaltungsrates da sein. Also man will aus einer Notsituation herauskommen und auf diese Art und Weise, dieses Personal bekommen. Ich weiß nicht, bin ich richtig verstanden worden. Man will hier nichts, sagen wir, einem Menschen schenken,

sondern ihm nur die Möglichkeit geben, an einem Wettbewerb teilzunehmen, für welche Stelle, die ausgeschrieben wird, er auch den Studientitel besitzt. Sollte er zugelassen werden, dann wird ihm laut 2. Absatz dieses Artikels die Hälfte des Dienstes, den er bereits bei der Feuerwehr geleistet hat, anerkannt.

(Vorrei illustrare brevemente quest'articolo, che è già di per sé eloquente. Il Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano, ossia l'ispettorato antincendi necessita di personale qualificato, per poter esprimere tutti i pareri richiesti da varie leggi provinciali, soprattutto da quelle concernenti la tutela del suolo e dell'atmosfera. Ho già avuto precedentemente occasioni di dichiarare che l'ispettorato in parola registra un ritardo nell'evasione delle pratiche di tre, quattro mesi. Si tratta quindi di ammettere al concorso delle persone. Non vorrei essere frainteso: si tratta di ammettere al concorso personale già in servizio, ma che si trovano in una posizione subordinata, pur essendo in possesso del titolo di studio, per accedere alla carriera superiore. Detta ammissione dovrà essere ancora deliberata eventualmente dal consiglio di amministrazione, che è composto anche da diversi rappresentanti del personale. E' richiesto comunque anche il parere del consiglio di amministrazione. Si vuole quindi uscire da tale situazione di emergenza e reperire in questo modo il necessario personale. Non si vuole regalare nulla, ma dare ad una persona la possibilità di partecipare ad un concorso, possedendo la medesima il titolo di studio per il posto che si intende bandire. Nel caso l'interessato venisse ammesso, in virtù del secondo comma di quest'articolo gli si riconosce la metà del servizio già prestato al corpo effettivo dei vigili del fuoco.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 15

Alla copertura del maggiore onere derivante dalla attuazione delle presenti norme, previsto in Lire 85 milioni per l'esercizio 1975 ed in Lire 85 milioni per l'esercizio 1976, si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni medesimi.

Metto in votazione l'art. 15: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue: votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 43 - maggioranza richiesta 22
29 sì
9 no
5 schede bianche.

La legge è approvata.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Nicolodi)

PRESIDENTE: Ora, signori consiglieri, dovremmo metterci d'accordo sul da farsi per i lavori: Il Presidente Vaja dichiara che il Presidente del Consiglio provinciale di Trento preferisce che la seduta del Consiglio regionale avvenga domani mattina, anziché il prossimo venerdì. Domani

sarà l'ultima seduta preferie, a meno che la Giunta non abbia delle richieste particolari, che dovrebbero essere votate, questo non lo so, e allora io direi di fermarci questa sera ancora mezz'ora, cioè fino verso le 19 e domani fare seduta dalle 10 alle 13. Ci sono obiezioni?

Siete d'accordo?

CONSIGLIERI: Sì.

PRESIDENTE: Allora rimane così fissato.

La Giunta ha chiesto l'anticipazione dei punti 10) e 11), se non vado errato, dell'ordine del giorno. Quindi si deve votare per alzata di mano.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Ho chiesto se c'erano obiezioni... Andiamo avanti fino alle 19. Nessuno ha obiettato. Signori consiglieri, io mi sono fermato e ho chiesto se ci sono obiezioni.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Lo spostamento è una richiesta formale, ufficiale, io la devo mettere in votazione per alzata di mano. Possono parlare due pro e due contro. La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Ringrazio il Presidente che mi dà la parola, perchè nella precedente seduta, proprio sulla spostamento dell'ordine del giorno, il Presidente Vaja ci ha negato la parola, ci ha impedito di esprimere il nostro parere, dicendo che spettano solo al Presidente queste decisioni. In quella seduta, fra il resto, si poteva portare avanti una parte dell'ordine del giorno, che invece ci ritroviamo ancora in questo momento, pur avendo poi tutta un'altra massa di cose da fare, anche nelle sedi dei Consigli

provinciali e di commissioni regionali e provinciali. Quindi noi, visto che abbiamo gettato via inutilmente il tempo nell'ultima seduta e quello che era l'ordine del giorno è stato cambiato dal Presidente senza neanche sentire l'obbligo di porlo in discussione, di porlo in votazione al Consiglio regionale, noi adesso ci opponiamo a questo cambiamento dell'ordine del giorno. Chiediamo che l'ordine del giorno sia mantenuto, anche perchè non si può tutte le volte venire a un Consiglio senza sapere che cosa si tratterà. Credo che i consiglieri abbiano diritto di essere preparati, di portarsi il materiale indispensabile per i loro interventi, debbano sapere perciò in precedenza come si svolge l'ordine del giorno, quali saranno gli argomenti che verranno trattati via via, perchè non possono venire preparati e portarsi il materiale per tutti gli argomenti contemporaneamente. L'ordine del giorno, tranne casi eccezionali, secondo noi va rispettato. In questo caso chiediamo perciò che venga rispettato anche per le motivazioni che ho detto prima.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin dafür, jedoch möchte ich folgendes bemerken: Sollten diese beiden Punkte, die vorverlegt werden, bis 7 Uhr erledigt sein, dann sehe ich nicht ein, warum nicht auch der Regionalrat darauf verzichten kann, die weiteren Punkte morgen zu behandeln, nachdem auf die Weiterbehandlung der anderen Punkte, die auf der Tagesordnung der Kommission stehen, inzwischen verzichtet worden ist und auch die Kommissionen des Landtages von Bozen einen Verzicht haben leisten müssen. Wenn diese beiden Punkte, die objektiv dringend sind, erledigt werden können, sehe ich nicht ein, warum morgen die Sitzung weitergehen soll.

(Sono favorevole, tuttavia vorrei osservare quanto segue: Se questi due punti, che si intendono anticipare, possono essere definiti entro le ore 7, non vedo come il Consiglio regionale non possa rinunciare a trattare domani gli ulteriori punti, dato che nel frattempo si è rinunciato all'ulteriore trattazione degli altri argomenti, posti all'ordine del giorno della Commissione; del resto anche le Commissioni del Consiglio provinciale di Bolzano hanno dovuto fare una rinuncia. Se questi due punti, che sono obiettivamente urgenti, possono essere definiti, non vedo per quale motivo la seduta dovrebbe continuare nella giornata di domani.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE 'CECCON (M.S.I.): On. Presidente, io non posso trovarmi d'accordo con quanto testè ho inteso, perchè non posso dimenticare che un ordine del giorno d'una Assemblea legislativa porta punti interessanti l'attività della Giunta, che sono punti di tutto rispetto, ma porta punti interessanti l'iniziativa singola dei consiglieri e dei gruppi, che hanno il diritto allo stesso rispetto. Ora il porre il problema con il dire che se si anticipa la discussione di due leggi, domani si può tranquillamente rinunciare a discutere ciò che è di competenza del Consiglio e che è stato presentato per iniziativa dei consiglieri, mi pare che sia veramente venir meno, non dico a quello che è un diritto-dovere del Consiglio, ma venir meno al rispetto stesso del Consiglio. Io sono sempre contrario agli spostamenti dei punti all'ordine del giorno, primo per le inevitabili interferenze che ne nascono, allorchè un consigliere viene convinto di trattare una cosa che l'Ufficio di presidenza gli dice sarà trattata, dopo di che si trova improvvisamente a navigare in tutt'altro mare, ed è magari privo di quella

documentazione di cui egli si serve. Pertanto io invito, se così mi posso esprimere, invito l'Ufficio di presidenza, la presidenza a mantenere fede il più possibile all'ordine del giorno che ci comunica. E' evidente che nel corso dei lavori si possono determinare esigenze tali, per cui — ecco la sovranità del Consiglio — il Presidente chiede al Consiglio, il Consiglio non ha alcuna difficoltà a concedere spostamenti, ma il principio deve essere quello del rispetto rigoroso dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Può parlare ancora uno a favore. Hanno parlato tre contro. La proposta, se non c'è nessun altro che chiede la parola, io, proprio per rispetto del Consiglio, la metto in votazione.

Metto in votazione la richiesta della Giunta di anticipare il punto 10) dell'ordine del giorno: è approvata con 16 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astenuti.

Passiamo pertanto alla trattazione del punto 10 all'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 43: Disciplina dell'imposta di soggiorno (rinviato dal Governo in data 30 aprile 1976)*

La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II commissione legislativa.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale in data 24 marzo 1976, venne rinviato dal Governo in data 30 aprile 1976, con la motivazione che il tipo di tributo ipotizzato all'art. 12 non corrisponde all'imposta di soggiorno, quale risulta dai principi della legislazione statale.

A seguito di ciò la Giunta ha riesaminato il provvedimento, apportando le modifiche ritenute politicamente opportune.

Oltre che all'articolo 12, sono stati proposti emendamenti ad altri articoli, allo scopo di adeguare meglio il provvedimento alle finalità che esso si prefigge.

Le modifiche proposte dalla Giunta, fatte proprie della Commissione legislativa, sono state ulteriormente elaborate, allo scopo di coordinare il disegno di legge in tutte le sue disposizioni, onde facilitare una retta interpretazione del testo di legge.

La Commissione legislativa ha inteso in tal modo evitare procedure inutili, stabilire chiari e precisi rapporti fra il contribuente e la pubblica amministrazione, onde evitare al massimo il contenzioso, che potrebbe sorgere nell'applicazione della legge.

Con questo spirito la Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge, che con la presente relazione viene trasmesso al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Signor Presidente, sarò molto breve, perchè per quanto attiene al titolo I del presente disegno di legge, ritengo ancora valide le obiezioni da me mosse a suo tempo e che pertanto non starò qui a ripetere. Per quanto attiene invece il titolo II desidero prima di tutto ricordare che nel mio intervento sulla prima stesura del presente disegno di legge avevo fatto presente che il tributo ipotizzato all'art. 12 era qualcosa di molto diverso dall'imposta di soggiorno, come risulta anche dai principi della legislazione statale. Ma allora ricordo di essere stato ripreso dal collega Benedikter e ora noto con una certa soddisfazione che il governo è del mio stesso parere. Ciò che però mi lascia perplesso è la nuova dizione dell'art. 12, espressamente nella sua correlazione con l'art. 13. Sicuramente l'art. 12 nella sua nuova dizione è corretto, almeno se questa dizione è presa per

sè stessa, ma risulta nuovamente non accettabile se collegato con l'art. 13, come del resto è espressamente previsto dal penultimo comma dello stesso art. 12. Ancora una volta si vuole far passare con un trucchetto verbale, come imposta di soggiorno, cioè come imposta legata alle persone fisiche, un'imposta vera e propria sui fabbricati. L'aver accolto il principio a suo tempo suggerito, se non vado errato, dal collega Demetz, di collegare almeno in parte l'imposta all'estensione, alla vastità dell'alloggio cosiddetto turistico rende, a mio avviso, ancora più chiara l'impossibilità di legare sul piano logico, giuridico i due articoli 12 e 13, che sostanzialmente vengono così a riferirsi a due imposte di tipo diverso. Se infatti, on. assessore, la suddivisione dell'alloggio turistico in quattro categorie può essere accettato equiparando tali categorie alle categorie alberghiere, certamente, sempre a mio avviso, non può essere accettata nel seno di ciascuna categoria l'imposizione di un'imposta aggiuntiva in base all'estensione, alla vastità dell'alloggio stesso. Io non so proprio, forse me lo dirà il collega Benedikter, come l'estensione, la vastità di un alloggio possa, sia pure sul piano puramente tecnico, influire sulla valutazione della utilizzazione ambientale dell'alloggio, se mi permette questa proposizione. Non è infatti detto, anzi generalmente succede il contrario, che, a parità di altre condizioni, la vastità dell'alloggio stia a significare una situazione di privilegio in sede appunto di utilizzazione ambientale, che ai fini del presente disegno di legge dovrebbe essere l'unica ad essere presa in considerazione. Così veramente, on. assessore, a me pare che l'introduzione di questo emendamento, a suo tempo appunto proposta dal collega Demetz all'art. 13, renda del tutto vana la nuova dizione dell'art. 12 e riproponga, se accettato, la non

aderenza della legge ai principi fissati in materia dalla legislazione statale; anzi a me pare, come del resto ho già detto, che la nuova dizione dell'art. 13, al di fuori di quella più volte usata mistificazione verbale, stia a rappresentare semplicemente una imposta sui fabbricati, che noi non abbiamo facoltà di imporre, e pertanto è illegale, e che di conseguenza vanifica tutta la legge. Staremo a vedere, on. assessore, cosa dirà il Governo al riguardo, staremo a vedere. L'avevo già detto l'altra volta, l'altra volta i fatti mi hanno poi dato ragione.

Per quello che mi riguarda, senza andare a pensare che cosa farà il Governo, è certo che io darò voto contrario.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Nur ganz kurz! Kollege Crespi hat, wie schon beim vorhergehenden Gesetz, die gleichen Bemerkungen gemacht. Ich kann ihm nur erwidern, daß der Staat...

Unterbrechung

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Ich möchte dem Kollegen Crespi neuerlich versichern, daß der Staat dieses Gesetz nicht deshalb rückverwiesen hat, weil er der Ansicht ist, daß es sich um eine Vermögenssteuer handle — wie Kollege Crespi behauptet —, sondern rein nur deshalb, weil der Staat dem Besteuernten die Möglichkeit geben will, daß er am Ende des Jahres nachweisen kann, ob er aus touristischen Gründen in dieser Zweitwohnung gewohnt hat oder nicht. Aufgrund dieser Rückverweisung sind natürlich auch auf irgendeine Weise andere Kapitel miteinbezogen worden. Der Regionalausschuß und auch

die Gesetzgebungskommission haben im Artikel 13 ein besseres Kriterium zur Einstufung der Zweitwohnungen gegeben, damit es die Gemeinden bei der zukünftigen Klassifizierung einfacher haben als beim vorhergehenden Gesetzentwurf, in dem nur mit fixen Beträgen die erste, zweite und dritte Kategorie festgesetzt wurden; im Artikel 13 ist nur eine paragrafenmäßige Verschiebung vorgenommen worden, die Kriterien der Einstufung sind die gleichen. Es heißt, daß darauf geachtet wird, wo sich diese Zweitwohnung befindet; es wird darauf geachtet, welche Fremdenverkehrseinrichtungen dieser Ort hat. Ich denke, daß die Oberfläche einer Wohnung schon Gegenstand für die Klassifizierung sein kann.

(MÜLLER (Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): *Brevemente! Il collega Crespi aveva fatto la stessa osservazione nel corso del dibattito sul provvedimento legislativo precedente. Gli posso soltanto rispondere che lo Stato...*

(Interruzione)

MÜLLER (Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): *Vorrei assicurare nuovamente al collega Crespi, che il Governo non ha rinviato la legge per questo motivo, gli organi centrali non ritengono infatti questa un'imposta patrimoniale — come afferma il collega Crespi — il Governo desidera dare unicamente ai contribuenti la possibilità di dimostrare alla fine dell'anno di aver usufruito o meno l'alloggio a scopi turistici. Questo rinvio ha naturalmente coinvolto in certo qual modo altri capitoli. La Giunta regionale e la commissione legislativa hanno inserito nell'articolo 13 un miglior criterio per la classificazione degli alloggi a scopo*

turistico, per facilitare ai comuni il loro lavoro, rispetto a quanto prevedeva il provvedimento precedente. Ivi erano stati fissati importi invariabili, secondo la I, II e III categoria; nell'articolo 13 si è provveduto ad uno spostamento dei paragrafi, lasciando comunque intatti i criteri per la classificazione, considerando particolarmente l'ubicazione dell'alloggio in parola e le attrezzature turistiche, di cui dispone il centro di soggiorno. Ritengo inoltre che l'area di un appartamento possa costituire oggetto di una classificazione).

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti.

Io proporrei, come è stato fatto ancora, che degli articoli non modificati, cioè uguali al testo precedente al rinvio, venga letto solo il numero dell'articolo, senza leggere tutto il testo, e sia messo in votazione. Leggo solo gli articoli che sono stati modificati.

Art. 1

(Ambito di applicazione dell'imposta)

L'imposta di soggiorno si applica in tutti i Comuni della Regione.

Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, possono autorizzare la non applicazione dell'imposta quando ne faccia richiesta il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, e il territorio del medesimo non sia suscettibile di sviluppo turistico.

La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Chiedo formalmente la verifica del numero legale, prima di procedere.

PRESIDENTE: Chiede qualcuno la parola sull'art. 1? Nessuno. Metto in votazione l'art. 1...

(Interruzioni varie)

PRESIDENTE: La verifica avviene con la votazione dell'art. 1. Non posso verificarla così, contando le persone. La Presidenza conta i voti, non le persone.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn ich noch das Wort zum Artikel 1 ergreifen kann, möchte ich folgendes sagen: Diese Rückverweisung ist hauptsächlich aus dem Grunde erfolgt, daß es den Grundsätzen der Rechtsordnung nicht entsprechen sollte, daß besteuert wird, wer diese Ferienwohnung zur Verfügung hält, auch ohne daß nachgewiesen ist, daß er sie dann tatsächlich zeitweilig bewohnt hat, und zwar weil es im Widerspruch zu den Grundsätzen der Rechtsordnung sei. Der Regionalausschuß hat seinen Beschluß gefaßt. Ich widersetze mich selbstverständlich nicht der Neufassung, womit man praktisch dem Einwand der Regierung stattgegeben hat, ich möchte nur hier erwähnen, daran erinnern, daß es in der Bundesrepublik Deutschland ähnliche Landesgesetze gibt und genau diese Frage, weswegen dieses Regionalgesetz rückverwiesen worden ist, sogar dem Obersten Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung unterbreitet worden ist. Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat festgestellt, daß es nicht gegen die Grundsätze, sagen wir, eines freiheitlichen Rechtsstaates verstößt. Es heißt da: In dem Prozeß wehrte sich der Kläger, der zusammen mit seinem Bruder Eigentümer eines Apartements in Westerland auf Sylt ist, vergeblich gegen seine Heranziehung zu einer Kurabgabe für

1973. Er machte geltend, er habe 1973 die Apartements nicht bewohnt. In jenem Jahr habe der Bruder die Wohnung benutzt und für sich und seine Familie die Kurabgabe bezahlt. Mit seinen Argumenten hatte der Kläger auch vor dem Bundesverwaltungsgericht keinen Erfolg, so daß er die Kurpauschale für 1973 nachzahlen muß.

Es dürfte nicht so gerade einwandfrei richtig sein, daß wir mit der früheren Fassung gegen einen Grundsatz der italienischen Rechtsordnung verstoßen hätten.

(Se mi è lecito prendere ancora la parola in merito all'articolo 1, vorrei osservare quanto segue: il provvedimento legislativo è stato rinviato soprattutto con la motivazione, che non risponde ai principi dell'ordinamento giuridico, imponendo una tassa al titolare di un appartamento per le vacanze, senza dimostrare che lo stesso sia stato effettivamente abitato per un certo periodo, e pertanto il provvedimento contrasterebbe con i principi di cui sopra. Non mi oppongo naturalmente al nuovo testo, con il quale si accetta praticamente il rilievo del Governo, ma mi permetto di osservare e ricordare, che nella Repubblica Federale Tedesca esiste una simile legge regionale e proprio tale questione, che costituisce motivo di rinvio della legge regionale, è stata sottoposta addirittura alla Suprema Corte di Giustizia amministrativa. Il Tribunale federale di giustizia amministrativa ha deciso, che la norma non contrasta con i principi, diciamo, di un libero Stato di diritto. Al processo l'attore, contitolare con il fratello di un appartamento in Westerland auf Sylt, si è opposto inutilmente all'ingiunzione di pagamento della tassa di soggiorno per l'anno 1973. Egli infatti fece presente di non aver abitato l'appartamento nell'anno 1973; l'alloggio invece

era stato usufruito dal fratello, che aveva versato per sè e la sua famiglia regolarmente la tassa di soggiorno. Con queste argomentazioni l'attore non ha avuto successo neppure davanti al Tribunale federale di giustizia amministrativa, per cui ha dovuto pagare il forfait della tassa di soggiorno per l'anno 1973.

Non dovrebbe essere pertanto senz'altro esatto, che il testo precedente contrastasse con un principio dell'ordinamento giuridico italiano.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 1? Nessuno. Lo metto in votazione: è approvato con 35 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Rifacciamo la votazione...

Facciamo l'appello nominale.

Il numero legale c'è. L'articolo è approvato a maggioranza.

Art. 2

(Soggetti passivi e sostituti d'imposta)

L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualità di ospiti di alberghi, pensioni, locande, camere ammobiliate, case per ferie, campeggi, foresterie, ed assimilati, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi all'anno nella medesima località.

Sono sostituti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, gli albergatori e gli altri ospitanti negli immobili di cui al primo comma, nonchè gli affittacamere.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

Art. 3

(Classificazione e tariffa)

Fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo:

1) gli alberghi, le pensioni e le locande, classificati ai sensi della legislazione alberghiera dello Stato, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

CATEGORIA	TARIFFA PER OGNI PERNOTTAMENTO A PERSONA
A alberghi di lusso	Lire 500
B alberghi di I° categoria	Lire 300
C alberghi di II° categoria e pensioni di I° categoria	Lire 200
D alberghi di III° categoria e pensioni di II° categoria	Lire 150
E alberghi di IV° categoria e pensioni di III° categoria	Lire 100
F locande	Lire 50

2) gli appartamenti e le camere ammobiliate sono considerati secondo la classificazione effettuata ai sensi della legislazione dello Stato:

CATEGORIA	TARIFFA PER OGNI PERNOTTAMENTO A PERSONA
I°	Lire 250
II°	Lire 150
III°	Lire 100
IV°	Lire 50

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, le case per ferie, i campeggi e le foresterie sono equiparati alle locande.

L'obbligo della corresponsione dell'imposta di cui al presente titolo sorge con il giorno

d'arrivo dell'ospite e perdura fino al raggiungimento, nel corso dell'anno solare, di un massimo di novanta pernottamenti consecutivi nella medesima località.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

Art. 4

(Aumenti della tariffa)

Il Comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o le Pro loco, nonchè, in ogni caso, le Associazioni locali degli albergatori, può, con deliberazione del Consiglio comunale, da emanarsi non oltre il 30 giugno di ogni anno, apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti nella misura massima fino al cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere riferite anche a singole tariffe, o a singoli periodi dell'anno, o a determinate zone del territorio comunale.

Le deliberazioni di cui al precedente comma entrano in vigore con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sono divenute esecutive a norma di legge.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

Art. 5

(Spettanza e devoluzione dell'imposta)

Il provento dell'imposta di soggiorno di cui al presente titolo, riscossa nell'ambito del territorio comunale, spetta per il venti per cento al Comune.

Il rimanente ottanta per cento spetta all'ente locale aventi compiti istituzionali in materia di turismo. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, spetta:

- nel territorio ove esiste l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, a questa direttamente;
- negli altri territori ai rispettivi Comuni; questi lo devolveranno alle Associazioni Pro loco, riconosciute dalla Giunta provinciale, ove esistano.

Qualora nel territorio del Comune non esista un'associazione Pro loco, ovvero non sia riconosciuta dalla Provincia, il provento dell'imposta di soggiorno di cui al secondo comma deve essere impiegato dal Comune, con l'obbligo di gestione separata, per la realizzazione di opere ed attività nella materia del turismo come disciplinate dalla legge provinciale.

All'art. 5 c'è un emendamento aggiuntivo, a firma di Spöegler, Demetz, Kiem, che recita: "La quota d'imposta di cui al secondo comma deve essere devoluta, ad opera del Comune, agli enti ed associazioni nel medesimo comma previsti, entro la fine di ogni mese".

Chi lo vuole illustrare? La parola al cons. Demetz.

DEMETZ (S.V.): Ich glaube, es ist ganz klar. Nur waren wir der Meinung, daß zumindest im Gesetz festgelegt werden müßte, innerhalb welchen Zeitraums diese Zahlung einzuheben sei. Wir befürchten, daß es Gemeinden gibt, die diese Gelder erst nach einem Jahr den Verschönerungsvereinen zurückgeben. Deswegen haben wir diesen Zusatzantrag eingebracht, damit die Gemeinden verpflichtet werden, binnen einem Monat diese Gelder den Verschönerungsvereinen weiterzugeben.

(Credo che sia chiaro. Eravamo dell'opinione che nella legge si dovesse almeno indicare il termine ultimo dell'esazione di questi importi. Temiamo infatti che certi Comuni restituiscano alle Pro loco il denaro in parola soltanto dopo un anno. Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo, per obbligare i Comuni a versare detti importi alle Pro loco entro un mese).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento preletto: è approvato. Metto in votazione l'art. 5 così emendato: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

Art. 6

(Esenzione)

Non si applica l'imposta di soggiorno:

- 1) per i pernottamenti di coloro che dimorano nel Comune, per prestazioni di lavoro dipendente dovuto in loco e ciò sia dimostrato da attestazione del datore di lavoro;
- 2) per i pernottamenti di coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentano scuole pubbliche o private riconosciute legalmente;
- 3) per i pernottamenti dei partecipanti alle colonie o istituti di beneficenza e per i pernottamenti negli ostelli della gioventù.
- 4) per i pernottamenti delle comitive scolastiche di almeno dodici persone organizzate da istituti scolastici, pubblici o riconosciuti legalmente;
- 5) per i pernottamenti dei giovani di età non superiore ai dodici anni;
- 6) per i pernottamenti dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonché di una persona accompagnatrice, quando la mutilazione o l'invalidità la renda necessaria;

7) per i pernottamenti dei parenti di I e II grado dei datori di alloggio negli immobili di cui all'articolo 2;

8) per i pernottamenti nei rifugi alpini.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

Art. 7

(Accertamenti)

Spetta al Comune procedere agli accertamenti ritenuti opportuni nel corso dell'anno per le rilevazioni dirette dei pernottamenti. All'uopo il Comune può avvalersi dell'opera del personale dell'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, del personale addetto alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o alle Pro loco.

Per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono attribuiti al personale degli enti nello stesso indicati i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica, nei locali degli esercizi di cui al presente titolo. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia, per l'accesso nelle stanze o negli appartamenti destinati ad abitazione esclusiva dei singoli ospiti e dagli stessi occupati, è necessaria altresì l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, quando manchi il consenso degli ospiti medesimi.

La parola al cons. Tanas.

TANAS (Segretario questore - P.S.D.I.): Solo brevemente, vorrei una delucidazione

sull'ultima parte di questo articolo. Sono d'accordo che devono essere fatti degli accertamenti, che chi va a fare questi accertamenti deve essere in possesso di un tesserino... io, a dir la verità, non vedrei l'autorizzazione data solo dal sindaco, perchè la Giunta addirittura la prevedeva "dal capo dell'ufficio da cui dipendono", poi la commissione è arrivata al sindaco, io arriverei addirittura all'assessorato al turismo della provincia cui appartiene. Perchè è un ufficiale quasi di pubblica sicurezza! Detto questo, lasciamo stare le cose come stanno, ma è necessario andare a dire che non si possono violare i domicili? E' necessario proprio metterlo? Io voglio solo sapere questo, perchè, dico la verità, mi sembra quasi ridicolo il fatto di dire: guardate che non potete entrare in case private, se il titolare non vi lascia entrare. Ecco.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.): Es ist notwendig, daß dieser letzte Absatz hinzugefügt wird, weil dies vom Gesetz vorgesehen ist, sonst könnten sich Schwierigkeiten ergeben. Das Gesetzgebungsamt hat uns mitgeteilt, daß das unbedingt notwendig sei.

(Assessore per il credito e la cooperazione - S.V.P.): E' necessario aggiungere pure quest'ultimo capoverso, in quanto la legge lo prevede, altrimenti potrebbero sorgere difficoltà. L'ufficio legislativo ci ha fatto presente che il capoverso in parola è assolutamente indispensabile.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astensione.

Art. 8

(Pagamento dell'imposta)

I titolari degli esercizi di cui all'articolo 2, devono pagare, in qualità di sostituti d'imposta dell'ospite, alla scadenza di ogni mese al Comune, tramite l'esattore comunale, l'importo complessivo dell'imposta di soggiorno commisurata al numero dei pernottamenti, secondo la tariffa di cui all'articolo 3.

In caso di parziale o mancato pagamento dell'imposta, entro il termine di cui al precedente comma, si applica l'articolo 9.

C'è un emendamento a firma Spoegler e Demetz e Kiem, che dice: dopo le parole "tramite l'esattore comunale", aggiungere le parole "entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'imposta si riferisce".

Metto in votazione l'emendamento preletto: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

Metto in votazione l'art. 8 così emendato: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astensione.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

I titolari degli esercizi di cui all'articolo 2, i quali ottemperino parzialmente o non ottemperino, entro il termine stabilito, all'obbligo previsto dal primo comma dell'articolo 8, sono soggetti al pagamento, in favore del Comune, d'un importo comprendente l'ammontare dell'imposta complessivamente evasa e una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa.

In tale ipotesi il Comune notifica apposito avviso di accertamento nel quale è indicato

l'importo dovuto ai sensi del comma precedente, con l'invito a versare l'importo stesso entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso l'avviso di accertamento è ammesso, entro il termine di cui al comma precedente, ricorso alla Giunta comunale. Essa decide in legittimità ed in merito entro i successivi quarantacinque giorni. La decisione sul ricorso, assunta con deliberazione della Giunta comunale, è notificata all'interessato. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che la Giunta comunale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile, entro i quarantacinque giorni successivi, il ricorso di cui al comma seguente.

Avverso la decisione della Giunta comunale è ammesso ricorso, entro quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla Giunta provinciale la quale decide pure in legittimità ed in merito, sentito per iscritto il Comune. La decisione della Giunta provinciale è definitiva ed è notificata all'interessato ed al Comune.

All'importo di cui al primo comma si applicano, per quanto concerne la spettanza e la devoluzione, i criteri contenuti nell'articolo 5.

Metto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astensione.

Signori consiglieri, sono le 19, sospendiamo la seduta, che riprenderà domani alle 10.

Volevo chiedere al Presidente della II commissione Benedikter se fa commissione, perchè mi hanno chiesto se domani fa o meno commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): No.

PRESIDENTE: No? E' disdetta.

La seduta è tolta.

(Ore 19)

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..